

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

90/607/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 luglio 1990, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti tessili** 1

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti tessili 2

90/608/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 luglio 1990, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Thailandia sul commercio dei prodotti tessili** 40

Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia sul commercio dei prodotti tessili 41

Prezzo: 12 ecu

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 27 luglio 1990

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti tessili

(90/607/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili negoziato tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh, siglato a Bruxelles il 16 luglio 1986 e applicato a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1987, a norma della decisione 87/420/CEE ⁽¹⁾,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popo-

lare del Bangladesh sul commercio dei prodotti tessili.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. RUBBI

⁽¹⁾ GU n. L 233 del 19. 8. 1987, pag. 1.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti tessili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH,

dall'altro,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente ed in condizioni tali da garantire completa sicurezza negli scambi, un equo ed ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea, in seguito denominata «Comunità», e la Repubblica popolare del Bangladesh, in seguito denominata «Bangladesh»,

DECISI a conferire la massima importanza ai gravi problemi economici e sociali che si presentano attualmente nel settore tessile tanto nei paesi importatori quanto nei paesi esportatori, ed in particolare ad eliminare i rischi concreti di perturbazioni sul mercato comunitario e di perturbazioni del commercio dei tessili del Bangladesh,

VISTO l'accordo sul commercio internazionale dei tessili, in seguito denominato «accordo di Ginevra», in particolare l'articolo 4, nonché le condizioni inserite nel protocollo di proroga,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH:

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I**Regime degli scambi***Articolo 1*

1. Le parti riconoscono e confermano che, fatte salve le disposizioni del presente accordo e fermi restando i rispettivi diritti e obblighi a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, gli scambi reciproci nel settore dei tessili sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo di Ginevra.

2. Per i prodotti contemplati dal presente accordo, la Comunità si impegna a non introdurre restrizioni quantitative a norma dell'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nonché dell'articolo 3 dell'accordo di Ginevra.

3. Sono vietate le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente accordo.

Articolo 2

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili di cotone, di lana e di fibre sintetiche o artificiali, originari del Bangladesh, elencati nell'allegato.

2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura della tariffa doganale comune, nonché sulla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (Nimexe).

Dall'entrata in vigore della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato per la designazione e la codificazione delle merci, questa classificazione si baserà su detto sistema e sulle nomenclature comunitarie ad essa improntate.

3. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

Le modifiche apportate alle norme d'origine, comunicate al Bangladesh, non devono determinare una riduzione dei limiti quantitativi introdotti a norma dell'articolo 8.

Le modalità di controllo dell'origine dei prodotti summenzionati sono definite nel protocollo A.

Articolo 3

1. All'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, le esportazioni di prodotti tessili dal Bangladesh nella Comunità non saranno soggette a limiti quantitativi. Siffatti limiti potranno tuttavia essere stabiliti successivamente, alle condizioni definite nell'articolo 8.

2. Qualora dovessero essere introdotti limiti quantitativi, le esportazioni di prodotti tessili verranno subordinate ad un duplice sistema di controllo, specificato nel protocollo A.

Articolo 4

Il Bangladesh e la Comunità riconoscono il carattere specifico e differenziale delle reimportazioni di tessili nella Comunità previa trasformazione nel Bangladesh.

Qualora dovessero essere introdotti limiti quantitativi, dette reimportazioni non saranno soggette a detti limiti, purché però vengano effettuate conformemente ai regolamenti sul traffico di perfezionamento passivo vigenti nella Comunità.

Articolo 5

Le esportazioni di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o altri manufatti ottenuti o cuciti a mano con i tessuti suddetti ed i prodotti artigianali che fanno parte del folklore tradizionale non sono subordinate ai limiti quantitativi di cui all'articolo 8, sempre che tali prodotti rispondano alle condizioni di cui al protocollo B.

Articolo 6

1. Le importazioni nella Comunità di prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi fissati nell'articolo 8, purché si dichiari che i prodotti in causa sono destinati alla riesportazione fuori della Comunità, nelle condizioni originarie oppure dopo trasformazione, conformemente all'apposito sistema amministrativo di controllo vigente nella Comunità.

L'immissione in consumo di prodotti importati alle condizioni succitate è però subordinata al possesso di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità del Bangladesh, nonché di un certificato di origine conforme al disposto del protocollo A.

2. Qualora dovessero constatare che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi stabiliti nell'articolo 8, ma che i prodotti in causa sono stati successivamente riesportati fuori dalla Comunità, le autorità competenti notificano entro quattro settimane alle autorità del Bangladesh i quantitativi in causa e autorizzano importazioni di identici quantitativi degli stessi prodotti, che non verranno imputati sui limiti quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o per l'anno seguente.

Articolo 7

Qualora a norma dell'articolo 8 dovessero essere introdotti limiti quantitativi, si applicheranno le seguenti disposizioni:

1. In qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, l'uso anticipato di una parte del limite quantitativo stabilito per l'anno successivo è autorizzato per ciascuna categoria di prodotti, a concorrenza del 5% del limite quantitativo dell'anno in corso.

Le forniture eventualmente anticipate sono dedotte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per il successivo anno di applicazione dell'accordo.

2. Per ciascuna categoria di prodotti, i quantitativi non utilizzati nel corso di ciascun anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati sul limite quantitativo corrispondente dell'anno successivo sino a concorrenza del 10% del limite fissato per l'anno in corso, per ciascuna categoria di prodotti.

3. Sono vietati i trasferimenti relativi alle categorie del gruppo I da qualsiasi altra categoria, tranne

- i trasferimenti tra le categorie 2 e 3, e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 che sono autorizzati sino a concorrenza del 12% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato;
- i trasferimenti fra le categorie 4-8 possono essere effettuati sino a concorrenza del 12% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato.

I trasferimenti in qualsiasi categoria dei gruppi II e III sono autorizzati da una qualsiasi o da più categorie dei gruppi I-III sino a concorrenza del 12% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato.

4. La tabella delle equivalenze da applicare ai trasferimenti di cui sopra è riportata nell'allegato del presente accordo.

5. L'aumento in una qualsiasi categoria di prodotti derivante dall'applicazione cumulativa delle disposizioni dei precedenti paragrafi 1-3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non dovrà superare il 17%. Le autorità del Bangladesh notificano preventivamente l'eventuale ricorso alle disposizioni dei precedenti paragrafi 1-3.

Articolo 8

1. Il Bangladesh può subordinare le esportazioni dei prodotti tessili non elencati nell'allegato a limiti quantitativi secondo le condizioni di cui ai seguenti paragrafi.

2. La Comunità può richiedere l'apertura di consultazioni conformemente alla procedura descritta nell'articolo 16 del presente accordo, al fine di concordare un adeguato livello restrittivo per i prodotti di una delle categorie non elencate nell'allegato qualora dovesse accertare, mediante il sistema di controllo amministrativo in vigore, che il livello delle importazioni di detti prodotti originari del Bangladesh supera, rispetto alle importazioni comunitarie complessive dell'anno precedente dei prodotti di questa stessa categoria, i limiti seguenti:

- 2 %, per le categorie di prodotti del gruppo I,
- 8 %, per le categorie di prodotti del gruppo II,
- 15 %, per le categorie di prodotti del gruppo III.

La Comunità autorizza l'importazione di prodotti della predetta categoria spediti dal Bangladesh prima della data in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, e per un periodo provvisorio di tre mesi a partire dalla data di notifica della richiesta di consultazioni, il Bangladesh si impegna a limitare le esportazioni dei prodotti della categoria in questione nella Comunità oppure nella regione o nelle regioni del mercato comunitario da essa specificate. Tale limite provvisorio è pari al 25 % del livello delle importazioni raggiunto nell'anno civile precedente a quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 e che hanno determinato la richiesta di consultazioni, oppure, se l'importo è superiore, al 25 % del livello ottenuto applicando la formula suddetta.

4. Se, nel corso delle consultazioni, le parti non giungono ad una soluzione soddisfacente entro il periodo fissato all'articolo 16 dell'accordo, la Comunità ha il diritto di fissare un limite quantitativo definitivo a un livello annuo non inferiore a quello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se l'importo è superiore, al 106 % del livello delle importazioni raggiunto nell'anno civile precedente a quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della suddetta formula e che hanno determinato la richiesta di consultazioni.

Quando l'andamento delle importazioni complessive del prodotto in oggetto nella Comunità lo richieda, il livello annuo così stabilito viene aumentato previa consultazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 allo scopo di riunire le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. I limiti istituiti a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 4 non possono in alcun caso essere inferiori al livello registrato nel 1986 per le importazioni di prodotti di questa categoria originari del Bangladesh.

6. I limiti quantitativi possono altresì essere fissati a livello regionale dalla Comunità, secondo le disposizioni del protocollo C.

7. Il tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi istituiti a norma del presente articolo viene determinato secondo le modalità del protocollo D.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando le percentuali specificate al paragrafo 2 sono il risultato di un calo delle importazioni complessive nella Comunità e non la conseguenza di un incremento delle esportazioni di prodotti originari del Bangladesh.

9. Qualora venissero applicate le disposizioni dei paragrafi 2, 3 o 4, il Bangladesh si impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti coperti da contratti conclusi prima dell'introduzione del limite quantitativo fino a concorrenza del volume del limite quantitativo stabilito.

10. Sino a quando non vengono comunicati i dati statistici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, il paragrafo 2 del presente articolo si applica sulla base delle statistiche annuali comunicate in precedenza dalla Comunità.

Articolo 9

1. Il Bangladesh s'impegna a fornire alla Comunità precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate dalle proprie autorità per qualsiasi categoria di prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 8, nonché su tutti i certificati rilasciati per i prodotti di cui all'articolo 5 e soggetti alle disposizioni del protocollo B.

Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità del Bangladesh precisi dati statistici sulle autorizzazioni o documenti di importazione rilasciati dalle autorità comunitarie riguardo a licenze di esportazione ed a certificati rilasciati dal Bangladesh.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono trasmesse per ogni categoria di prodotti entro la fine del secondo mese successivo al trimestre cui esse si riferiscono.

3. Il Bangladesh fornisce per quanto possibile alla Comunità i dati statistici disponibili su tutte le esportazioni di prodotti tessili ripartiti per paese di destinazione.

La Comunità comunica alle autorità del Bangladesh le statistiche relative alle importazioni di prodotti soggetti al regime di controllo amministrativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e dei prodotti contemplati all'articolo 6, paragrafo 1.

4. I dati di cui al paragrafo 3, per ogni categoria di prodotti, vengono trasmessi entro la fine del terzo mese successivo al trimestre cui essi si riferiscono.

5. Qualora l'analisi di queste informazioni reciproche dovesse rivelare l'esistenza di notevoli divergenze tra i dati rilevati all'esportazione e quelli all'importazione, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura definita all'articolo 16.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, la Comunità si impegna a fornire alle autorità bangladesi, entro il 15 aprile di ogni anno, i dati statistici dell'anno precedente riguardanti le importazioni di tutti i prodotti tessili oggetto dell'accordo, ripartiti per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 10

1. Se al punto di entrata nella Comunità sorgono divergenze tra il Bangladesh e le competenti autorità comunitarie circa la classificazione dei prodotti oggetto del presente accordo, detta classificazione viene provvisoriamente basata sui dati forniti dalla Comunità stessa, in attesa di consultazioni conformi all'articolo 16 e al fine di giungere ad un accordo sulla classificazione definitiva del prodotto in questione.

2. Le autorità del Bangladesh vengono informate in merito a qualsiasi modifica apportata alle nomenclature tariffarie e statistiche vigenti nella Comunità nonché a qualsiasi decisione, presa secondo le procedure vigenti nella Comunità, relativa alla classificazione dei prodotti oggetto del presente accordo.

Qualsiasi modifica alle nomenclature tariffarie e statistiche vigenti nella Comunità, nonché qualsiasi decisione che si concreti in una modifica della classificazione dei prodotti oggetto del presente accordo, dovrà essere tale da non ridurre alcun limite quantitativo fissato nell'articolo 8.

Le procedure relative all'applicazione del presente paragrafo figurano al protocollo A.

Articolo 11

1. Il Bangladesh e la Comunità convengono di cooperare pienamente per prevenire l'eventuale violazione del presente accordo con operazioni quali il trasbordo, la deviazione o con qualsiasi altro mezzo.

2. Se, a seguito di indagini svolte conformemente alle procedure di cui al protocollo A, la Comunità ottiene la prova che taluni prodotti di origine bangladesi, soggetti ai limiti quantitativi fissati dal presente accordo, sono stati trasbordati, deviati o altrimenti importati nella Comunità eludendo il presente accordo, la Comunità può chiedere l'apertura di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 16 onde concordare un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti fissati nell'articolo 8.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, il Bangladesh, a titolo preventivo e su richiesta della Comunità, prende le misure necessarie per garantire che

gli adeguamenti dei limiti quantitativi eventualmente concordati a seguito delle consultazioni di cui al paragrafo 2 possano essere effettuati per l'anno di contingentamento nel quale è stata formulata la richiesta di consultazioni conformemente al paragrafo 2 oppure per l'anno successivo, se il contingente per l'anno in corso è esaurito ed a condizione comunque che vi siano prove inconfutabili di violazione dell'accordo.

4. Se, nel corso delle consultazioni, le parti non pervengono ad una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 16, la Comunità ha il diritto, se esistono prove inconfutabili di violazione dell'accordo, di dedurre dal limite quantitativo fissato nell'articolo 8 i quantitativi equivalenti di prodotti originari del Bangladesh.

Articolo 12

1. Il Bangladesh si adopera affinché le esportazioni di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi vengano scaglionate su tutto l'anno con la massima regolarità, tenendo conto, in particolare, dei fattori stagionali.

2. Se si riscontra un'eccessiva concentrazione nelle importazioni di un prodotto che rientra in una categoria soggetta a limiti quantitativi a norma dell'articolo 8, la Comunità può richiedere consultazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 allo scopo di ovviare a siffatta situazione.

Articolo 13

Se si fa ricorso alle disposizioni in materia di denuncia di cui all'articolo 18, paragrafo 4, i limiti quantitativi fissati nell'articolo 8 sono adeguati in proporzione.

Articolo 14

1. Ai fini della gestione del presente accordo, qualsiasi limite quantitativo introdotto a norma dell'articolo 8 viene ripartito dalla Comunità in quote distribuite tra gli Stati membri.

2. Le frazioni dei limiti quantitativi stabiliti di cui al paragrafo 1, non utilizzate in uno Stato membro, possono essere assegnate ad un altro Stato membro conformemente alle procedure in vigore nella Comunità.

La Comunità si impegna ad esaminare attentamente ed a rispondere entro quattro settimane a qualsiasi richiesta di nuova ripartizione presentata dal Bangladesh. In caso di accordo su una nuova ripartizione, le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 7 continuano ad essere applicate, secondo i livelli della ripartizione iniziale.

Se, durante l'applicazione dell'accordo, il Bangladesh riscontra che la ripartizione di un limite fissato nell'articolo 8 causa particolari difficoltà, essa può chiedere l'apertura di consultazioni secondo le modalità di cui all'articolo 16 al fine di concordare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

3. Dopo il 1° giugno di ogni anno di applicazione dell'accordo, il Bangladesh può, fatta salva una notifica preliminare alla Comunità, trasferire i quantitativi non utilizzati delle quote regionali di un limite quantitativo comunitario, fissato nell'articolo 8, sulle quote di questo stesso limite delle altre regioni comunitarie, purché il tasso di utilizzazione della quota dalla quale viene operato il trasferimento sia inferiore all'80% e non superiore alle seguenti percentuali della quota verso la quale viene operato il trasferimento:

- 2% nel primo anno di applicazione dell'accordo;
- 4% nel secondo anno di applicazione dell'accordo;
- 8% nel terzo anno di applicazione dell'accordo;
- 12% nel quarto anno di applicazione dell'accordo.

4. Se in una regione della Comunità si ravvisa la necessità di forniture supplementari e le misure prese in applicazione del paragrafo 1 non permettono di soddisfare interamente tale fabbisogno, la Comunità può autorizzare l'importazione di quantitativi superiori a quelli fissati nell'articolo 8.

Articolo 15

1. Il Bangladesh e la Comunità si impegnano ad astenersi da qualsiasi discriminazione nel rilascio, rispettivamente, di licenze di esportazione o di autorizzazioni o documenti di importazione citati nei protocolli A e B.

2. Nell'applicazione del presente accordo, le parti contraenti si adoperano per mantenere inalterate le pratiche commerciali tradizionali, nonché le correnti di scambio tra la Comunità e il Bangladesh.

3. Se una parte ritiene che l'applicazione del presente accordo perturba le relazioni commerciali esistenti tra importatori comunitari e fornitori bangladesi, sono avviate senza indugio consultazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 onde ovviare alla situazione.

Articolo 16

1. Le speciali procedure di consultazione di cui al presente accordo sono disciplinate dalle disposizioni seguenti:

- qualsiasi richiesta di consultazioni è notificata per iscritto all'altra parte;
- la richiesta di consultazioni è seguita, entro un ragionevole lasso di tempo (e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla notifica) da una dichiarazione sui motivi e le circostanze che, secondo la parte richiedente, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;

— le consultazioni vengono avviate al massimo entro e non oltre un mese dalla notifica della richiesta onde pervenire ad un accordo o ad una conclusione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese.

2. Se necessario, su richiesta di una parte e conformemente alle disposizioni dell'accordo di Ginevra, si possono avviare consultazioni su qualsiasi problema inerente all'applicazione del presente accordo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo sono impostate dalle parti in uno spirito di cooperazione e col proposito di conciliare le eventuali divergenze.

Articolo 17

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Bangladesh.

SEZIONE II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della firma. Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1990.

2. Il presente accordo è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

3. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, proporre modifiche al presente accordo.

4. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente accordo con preavviso di almeno 90 giorni. In questo caso, l'accordo si estingue alla scadenza del periodo di preavviso.

5. Gli allegati, i protocolli, i verbali concordati e le dichiarazioni comuni allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 19

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e bengali, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI

1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.
3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli («bébés»)» comprende anche gli indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Numero della tariffa doganale comune (1986)	Codice Nimexe (1986)	Codice SA	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
					pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	55.05	55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	5204.11, 19 5205.11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45 5206.11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	5208.11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 53, 59 5209.11, 12, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 59 5210.11, 12, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 59 5211.11, 12, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 59 5212.11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 ex 5811.00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate		
2 a)	55.09	55.09-06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	5208.31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 53, 59 5209.31, 32, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 59 5210.31, 32, 39, 41, 42, 49, 51, 52, 59 5211.31, 32, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 59 5212.13, 14, 15, 23, 24, 25 ex 5811.00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	56.07 A	56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49	5512.11, 19, 21, 29, 91, 99 5513.11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 49 5514.11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 49 5515.11, 12, 13, 19, 21, 22, 29, 91, 92, 99 ex 5811.00	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di cinghia a) di cui: non greggi né imbianchiti		
3 a)		56.07-01, 05, 07, 08, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 31, 35, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49	ex 5905.00 5512.19, 29, 99 5513.21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 49 5514.21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 49 ex 5811.00			

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd) ex 60.04 B IV a) ex 60.04 B IV e) ex 60.05 A II b) 4 II) 11 22 33 44	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89 ex 60.04-38 ex 60.04-60	6105.10; 20, 90 6109.10, 90 ex 6110.20, ex 30	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
5	60.05 A I a) II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff) ijij) 11	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 81	6110.10, 20, 30 ex 6101.10 ex 6101.20 ex 6101.30 ex 6102.10 ex 6102.20 ex 6102.30	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili	4,53	221
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	ex 6203.41, ex 42, ex 43, ex 49 ex 6204.61, ex 62, ex 63, ex 69	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84	6106.10, 20, ex 90 6206.20, 30, 40	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	5,55	180
8	61.03 A	61.03-11, 15, 19	6205.10, 20, 30	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4,60	217

(¹) Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	55.08 62.02 B III a) 1	55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71	5802.11, 19 6302.60	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone		
20	62.02 B I a) c)	62.02-12, 13, 19	6302.21, ex 22, ex 29, 31, ex 32, ex 39	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia		
22	56.05 A	56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47 56.05-21, 23, 25, 28, 32, 34, 36	ex 5508.10 5509.11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 53, 59, 61, 62, 69, 91, 92, 99 5509.31, 32, 61, 62, 69	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto: a) di cui: acrilici		
23	56.05 B	56.05-51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91, 95, 99	ex 5508.20 5510.11, 12, 20, 30, 90	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		
32 32 a)	ex 58.04	58.04-07, 11, 15, 18, 41, 43, 45, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 78 58.04-63	5801.10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36 5802.20, 30 5801.22	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna e i nastri, galloni e simili, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali a) di cui: velluti a coste		
39	62.02 B II a) c) III a) 2 c)	62.02-40, 42, 44, 46, 51, 59, 65, 72, 74, 77	6302.51, ex 53, ex 59, 91, ex 93, ex 99	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	60.03 A B I II b) C D	60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90 60.04-33, 34 60.06-92	6115.12, 19, ex 20 6115.91, 92, ex 93, 99	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, escluse quelle della categoria 70	24,3 paia	41
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc) ex 60.04 B IV a) ex 60.04 B IV e) } ⁽¹⁾	60.04-48, 56, 75, 85 ex 60.04-38 } ex 60.04-60 } ⁽¹⁾	6107.11, 12, 19 6108.21, 22, 29	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17	59
14	61.01 A II a) B V b) 1 2 3	61.01-07, 41, 42, 44, 46, 47	ex 6201.11, ex 12, ex 13 6210.20	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1 389
15	61.02 B I a) B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	61.02-05, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40	ex 6202.11, ex 12, ex 13 6210.30 6204.31, ex 32, ex 33, ex 39	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190
16	61.01 B V c) 1 2 3	61.01-51, 54, 57	62.03.11, 12, 19, 21, ex 22, ex 23, ex 29	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
17	61.01 B V a) 1 2 3	61.01-34, 36, 37	6203.31, ex 32, ex 33, ex 39	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
18	61.01 B III 61.02 B II c) 61.03 B C 61.04 B	61.01-24, 25, 26 61.02-22, 23, 24 61.03-51, 55, 59, 81, 85, 89 61.04-11, 13, 18, 91, 93, 98	6207.11, 19, 21, 22, 29, 91, 92, 99 6208.11, 19, 21, 22, 29, 91, 92, 99	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia		

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	61.05 A C	61.05-10, 99	6213.20, 90	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17
21	61.01 B IV 61.02 B II d)	61.01-29, 31, 32 61.02-25, 26, 28	ex 6201.11, ex 12, ex 13 6201.91, 92, 93 ex 6202.11, ex 12, ex 13 6202.91, 92, 93	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
24	60.04 B IV b) 1 bb) 2 aa) bb) d) 1 bb) 2 aa) bb) ex 60.04 B IV a) ex 60.04 B IV c) ex 60.05 A II b) 4 ll) ex 11 ex 22 ex 33 ex 44	60.04-47, 73 60.04-51, 53, 81, 83 ex 60.04-38 ex 60.04-60 ex 60.05-88 ex 60.05-89 ex 60.05-90 ex 60.05-91	6107.21, 22, 29, 91, 92, 99 6108.31, 32, 39, 91, 92, 99	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	3,9	257
26	60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44 61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee)	60.05-45, 46, 47, 48 61.02-48, 52, 53, 54	6104.41, 42, 43, 44 6204.41, 42, 43, 44	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3,1	323
27	60.05 A II b) 4 dd) 61.02 B II e) 5 aa) bb) cc)	60.05-51, 52, 54, 58 61.02-57, 58, 62	6104.51, 52, 53, 59 6204.51, 52, 53, 59	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	2,6	385
28	60.05 A II b) 4 ee) ex 60.05 A II b) 4 ll) ex 11 ex 22 ex 33 ex 44	60.05-61, 62, 64 ex 60.05-88 ex 60.05-89 ex 60.05-90 ex 60.05-91	6103.41, 42, 43, 49 6104.61, 62, 63, 69	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short, (diversi da quelli da bagno) a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
29	61.02 B II e) 3 aa) bb) cc)	61.02-42, 43, 44	6204.11, 12, 13, ex 19, 21, ex 22, ex 23, ex 29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci		

(¹) Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31	61.09 D	61.09-50	6212.10	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia		
68	ex 60.03 ⁽¹⁾ 60.04 A I II a) b) c) III a) b) c) d) 60.05 A II b) 1 ex 60.05 A II b) 5 } ⁽¹⁾ 61.02 A I a) b) 61.04 A ex 61.11 ⁽¹⁾	ex 60.03 ⁽¹⁾ 60.04-02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14 60.05-06, 07, 08, 09, ex 93, ex 94, ex 95 ⁽¹⁾ 61.02-01, 03 61.04-01, 09 ex 61.11-00 ⁽¹⁾	ex 6111.10 ex 6111.20 ex 6111.30 ex 6111.90 6209.10, 20, 30, 90	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), esclusi i guanti a maglia compresi nella categoria 10		
73	60.05 A II b) 3	60.05-16, 17, 19	6112.11, 12, 19	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
76	61.01 B I 61.02 B II a)	61.01-13, 15, 17, 19 61.02-12, 14	ex 6203.22, ex 23, ex 29, ex 32, ex 33, ex 39, ex 42, ex 43, ex 49 ex 6204.22, ex 23, ex 29, ex 32, ex 33, ex 39, ex 62, ex 63, ex 69 ex 6211.32, ex 33, ex 42, ex 43	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza		
77	61.01 B V f) 1 ex 61.01 B V ex g) } ⁽¹⁾ ex 1 ex 2 ex 3 61.02 B II e) 8 aa) ex 61.02 B II e) 9 } ⁽¹⁾ ex aa) ex bb) ex cc)	61.01-81 ex 61.01-92 ex 61.01-95 } ⁽¹⁾ ex 61.01-96 61.02-85 ex 61.02-90 } ⁽¹⁾ ex 61.02-91 ex 61.02-92	6211.20	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia		

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78	<p>61.01 A I 61.01 A II b)</p> <p>ex 61.01 BV g) } ex 1 } ex 2 } ex 3 } (1)</p> <p>61.02 A II B I b)</p> <p>ex 61.02 B II e) ex 9 aa) } ex bb) } ex cc) } (1)</p>	<p>61.01-03, 09</p> <p>ex 61.01-92 } ex 61.01-95 } (1) ex 61.01-96 }</p> <p>61.02-04, 07</p> <p>ex 61.02-90 } ex 61.02-91 } (1) ex 61.02-92 }</p>	<p>ex 6203.41, ex 42, ex 43, ex 49</p> <p>ex 6204.61, ex 62, ex 63, ex 69</p> <p>6210.40, 50</p> <p>6211.31, ex 32, ex 33, 41, ex 42, ex 43</p>	<p>Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77</p>		
83	<p>60.05 A I b) A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 kk) 11 ex ll) 11 } ex 22 } ex 33 } (1) ex 44 }</p>	<p>60.05-03, 04, 76, 77, 78, 79, 85</p> <p>ex 60.05-88 } ex 60.05-89 } (1) ex 60.05-90 } ex 60.05-91 }</p>	<p>ex 6101.10, ex 20, ex 30</p> <p>ex 6102.10, ex 20, ex 30</p> <p>6103.31, 32, 33, 39</p> <p>6104.31, 32, 33, 39</p> <p>ex 6113.00</p> <p>6114.10, 20, 30</p>	<p>Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75</p>		

(1) Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	51.04 A III a) 62.03 B II b) 1	51.04-06 62.03-51, 59	ex 5407.20 ex 5811.00 ex 6305.31	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili		
34	51.04 A III b)	51.04-08	ex 5407.20 ex 5811.00	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza		
35	51.04 A II IV	51.04-05, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 41, 48 51.04-10, 15, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 41, 48	5407.10, 30, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 60, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94 ex 5811.00 ex 5905.00 5407.42, 43, 44, 52, 53, 54, ex 60, 72, 73, 74, 82, 83, 84, 92, 93, 94 ex 5811.00 ex 5905.00	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 a) di cui: non greggi né imbianchiti		
36	51.04 B II B III	51.04-54, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 81, 89, 93, 94, 97, 98 51.04-55, 58, 62, 64, 72, 74, 76, 81, 89, 94, 97, 98	5408.10, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 ex 5905.00 5408.10, 22, 23, 24, 32, 33, 34 ex 5905.00	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 a) di cui: non greggi né imbianchiti		
37	56.07 B	56.07-50, 51, 55, 56, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 87 56.07-50, 55, 56, 59, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 83, 84, 87	5516.11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 91, 92, 93, 94 ex 5905.00 5516.12, 13, 14, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 92, 93, 94 ex 5905.00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco a) di cui: non greggi né imbianchiti		
38 A	60.01 B I b) 1	60.01-40	ex 5811.00 ex 6002.43 ex 6002.93	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	62.02 A II	62.02-09	ex 6303.91 ex 6303.92 ex 6303.99	Tendine, escluse quelle a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40	62.02 B IV a) c)	62.02-83, 85, 89	ex 6303.91 ex 6303.92 ex 6303.99 6304.19, 92, 93, 99	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
41	ex 51.01 A	51.01-01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 48	ex 5401.10 5402.10, 20, 31, 32, 33, 39, 49, 51, 52, 59, 61, 62, 69	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m		
42	ex 51.01 B	51.01-50, 61, 67, 68, 71, 77, 78, 80	ex 5401.20 5403.10, 20, ex 32, ex 33, 39, 41, 42, 49	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: B. Filati di fibre artificiali: filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
43	51.03 55.06 56.06 B	51.03-10, 20 55.06-10, 90 56.06-20	ex 5401.10 ex 5401.20 5406.10, 20 5204.20 5207.10, 90 ex 5508.20 ex 5511.30	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto		
46	ex 53.05	53.05-10, 22, 29, 31, 38, 39	5105.10, 21, 29, 30	Lana e peli fini, cardati o pettinati		
47	53.06 53.08 A	53.06-21, 25, 31, 35, 51, 55, 71, 75 53.08-11, 15	5106.10, 20 5108.10	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	53.07 53.08 B	53.07-02, 08, 12, 18, 30, 40, 51, 59, 81, 89 53.08-21, 25	5107.10, 20 5108.20	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		
49	ex 53.10	53.10-11, 15	5109.10, 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	53.11	53.11-01, 03, 07, 11, 13, 17, 20, 30, 40, 52, 54, 58, 72, 74, 75, 82, 84, 88, 91, 93, 97	5111.11, 19, 20, 30, 90 5112.11, 19, 20, 30, 90 ex 5811.00	Tessuti di lana o di peli fini		
51	55.04	55.04-00	5203.00	Cotone cardato o pettinato		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53	55.07	55.07-10, 90	5803.10	Tessuti di cotone a punto di garza		
54	56.04 B	56.04-21, 23, 28	5507.00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
55	56.04 A	56.04-11, 13, 15, 16, 17, 18	5506.10, 20, 30, 90	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura		
56	56.06 A	56.06-11, 15	ex 5508.10 5511.10, 20	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati la vendita al minuto		
58	58.01	58.01-01, 11, 13, 17, 30, 80	5701.10, 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati		
59	58.02 ex A B 59.02 ex A	58.02-04, 06, 07, 09, 56, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 90 59.02-01, 09	5702.10, 31, 32, 39, 41, 42, 49, 51, 52, 59, 91, 92, 99 5703.10, 20, 30, 90 5704.10, 90 5705.00	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58		
60	58.03	58.03-00	5805.00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati		
61	58.05 A I a) c) II B 59.13	58.05-01, 08, 30, 40, 51, 59, 61, 69, 73, 77, 79, 90 59.13-01, 11, 13, 15, 19, 32, 34, 35, 39	5806.10, 20, 31, 32, 39, 40	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
62	58.06 58.07 58.08 58.09 58.10	58.06-10, 90 58.07-31, 39, 50, 80 58.08-10, 90 58.09-11, 19, 21, 31, 35, 39, 91, 95, 99 58.10-21, 29, 41, 45, 49, 51, 55, 59	5807.10 ex 5606.00 5808.10, 90 5804.10, 21, 29, 30 5810.10, 91, 92, 99	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati); trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi Ricami in pezza, in strisce o in motivi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63	60.01 B I a) 60.06 A 60.01 B I b) 2 3	60.01-30 60.06-11, 18 60.01-51, 55	ex 5811.00 6002.10 5905.91 6002.30 6001.10 ex 6002.20 ex 6002.43 ex 6002.93	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5% o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5% o più di fili di gomma Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche		
65	60.01 A B I b) 4 II C I	60.01-01, 10, 62, 64, 65, 68, 72, 74, 75, 78, 81, 89, 92, 94, 96, 97	ex 5811.00 6001.20, 22, 29, 91, 92, 99 ex 6002.20 6002.41, 42, ex 43, 91, 92, ex 93	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
66	62.01 A B I II a) b) c)	62.01-10, 20, 81, 85, 93, 95	6301.10 ex 6301.20 ex 6301.30 ex 6301.40 ex 6301.90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	60.02 A B	60.02-40 60.02-50, 60, 70, 80	ex 6111.10, ex 20, ex 30, ex 90 6116.10, 91, 92, 93, 99	Guanti a maglia	17 paia	59
67	60.05 ex A II b) 5 ⁽¹⁾ B 60.06 B III	ex 60.05-93, ex 94, ex 95, 96, 97, 98, 99 ⁽¹⁾ 60.06-96, 98	ex 6113.00 6117.10, 20, 80, 90 ex 6301.20 ex 6301.30 ex 6301.40 ex 6301.90 6302.10, 40 6303.11, 12, 19 6304.11, 91 ex 6305.20 ex 6305.31 ex 6305.39 ex 6305.90 ex 6307.10 ex 6307.90 ex 6305.31	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento		
67 a)		60.05-97	ex 6305.31	a) di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
69	60.04 B IV b) 2 cc) } ex 60.04 B IV a) } ⁽¹⁾ ex 60.04 B IV c) }	60.04-54 ex 60.04-38 } ⁽¹⁾ ex 60.04-60 }	6108.11, 19	Sottovesti e sottogonne a maglia	7,8	128
70	60.04 B III a) 1 60.03 B II a)	60.04-31 60.03-24, 26	6115.11 ex 6115.20, ex 93	«Collants» (calze mutande), di fibre sintetiche, di filati semplici di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche	30,4	33
72	60.05 A II b) 2. 60.06 B I 61.01 B II 61.02 B II b)	60.05-11, 13, 15 60.06-91 61.01-22, 23 61.02-16, 18	6112.31, 39, 41, 49 6211.11, 12	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
74	60.05 A II b) 4 gg) 11 22 33 44	60.05-71, 72, 73, 74	6104.11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 29	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza; di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,54	650

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	60.05 A II b) 4 ff)	60.05-66, 68	6103.11, 12, 19, 21, 22, 23, 29	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
84	61.06 B C D E	61.06-30, 40, 50, 60	6214.20, 30, 40, 90	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali		
85	61.07 B C D	61.07-30, 40, 90	6215.20, 90	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
86	61.09 A B C E	61.09-20, 30, 40, 80	6212.20, 30, 90	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	8,8	114
87	ex 61.10 ⁽¹⁾	ex 61.10-00 ⁽¹⁾	6216.00	Guanti, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per bambini piccoli (bébés) della categoria 68		
88	ex 61.11 ⁽¹⁾	ex 61.10-00 } ⁽¹⁾ ex 61.11-00 }	6217.10, 90	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario e parti, esclusi quelli a maglia		
90	ex 59.04	59.04-11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21	5607.41, 49, 50	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche		
91	62.04 A II B II	62.04-23, 73	6306.21, 22, 29	Tende		
93	62.03 B I b) II a) b) 2 c)	62.03-30, 40, 97, 98	6305.20, 39, 90	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene		
94	59.01	59.01-07, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 29	5601.10, 21, 22, 29, 30 ex 5811.00	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
95	ex 59.02	59.02-35, 41, 47, 51, 57, 59, 91, 95, 97	5602.10, 21, 29, 90 ex 5811.00 ex 5905.00 ex 6307.90	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti		

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
96	59.03	59.03-01, 11, 21, 23, 25, 29, 30	5603.00 ex 5811.00 ex 5905.00 6210.10 ex 6301.40, ex 90 ex 6302.22, ex 32, ex 53, ex 93 ex 6303.92, ex 99 ex 6304.19, ex 93, ex 99 ex 6305.39 ex 6307.10, ex 90	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati		
97	59.05	59.05-11, 31, 39, 51, 59, 91, 99	5608.11, 19, 90	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	59.06	59.06-00	5609.00 ex 5905.00	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	59.07 59.10 59.11 A I II III b) B 59.12	59.07-10, 90 59.10-10, 31, 39 59.11-11, 14, 17, 20 59.12-00	5901.10, 90 5904.10, 91, 92 5906.10, 99 5907.10	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100		
100	59.08	59.08-10, 51, 61, 71, 79	6903.10, 20, 90 ex 5811.00	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 59.04	59.04-80	5607.90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
109	62.04 A I B I	62.04-21, 61, 69	6306.11, 12, 19, 31, 39	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
110	62.04 A III B III	62.04-25, 75	6306.41, 49	Materassi pneumatici, tessuti		
111	62.04 A IV B IV	62.04-29, 79	6306.91, 99	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi dai materassi pneumatici e dalle tende		
112	62.05 A B D E	62.05-01, 10, 30, 93, 95, 99	6307.20 ex 6307.90	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
113	62.05 C	62.05-20	ex 6307.10	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	51.04 A I B I 59.11 A III a) 59.14 59.15 59.16 59.17 A B II C D	51.04-03, 52 59.11-15 59.14-00 59.15-10, 90 59.16-00 59.17-10, 29, 32, 38, 49, 51, 59, 71, 79, 91, 93, 95, 99	5902.10, 20, 90 5908.00 5909.00 5910.00 5911.10, 20, 31, 32, 40, 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici		

PROTOCOLLO A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare il Bangladesh di qualsiasi modifica delle nomenclature tariffarie e statistiche prima della data d'entrata in vigore nella Comunità.
2. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare il Bangladesh di qualsiasi decisione in merito alla classificazione dei prodotti contemplati dall'accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Siffatta comunicazione include:
 - a) una descrizione del prodotto interessato,
 - b) la relativa categoria, nonché i riferimenti tariffari e statistici,
 - c) le ragioni che hanno motivato la decisione.
3. Se una decisione di classificazione determina un cambiamento della precedente classificazione oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto contemplato dall'accordo, le competenti autorità comunitarie danno un preavviso di trenta giorni, a decorrere dalla data della notifica della Comunità, per la messa in vigore della decisione. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché vengano presentati all'importazione nella Comunità entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

TITOLO II

ORIGINE

Articolo 2

1. I prodotti originari del Bangladesh destinati all'esportazione nella Comunità conformemente alle disposizioni del presente accordo sono corredati di un certificato di origine bangladese conforme al modello allegato al presente protocollo.
2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità governative bangladesi se i prodotti in questione possono essere considerati originari di questo paese a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.
3. Nondimeno, i prodotti del gruppo III possono essere importati nella Comunità conformemente alle disposizioni del presente accordo previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesta che i prodotti in

questione sono originari del Bangladesh a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci coperte da un certificato di origine (formulario A o formulario APR), rilasciato secondo le disposizioni vigenti in materia nella Comunità ed inteso ad ottenere una preferenza tariffaria generalizzata.

Articolo 3

Il certificato d'origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore oppure, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante a tal fine autorizzato. Le competenti autorità governative del Bangladesh si accertano che i certificati di origine siano debitamente compilati e a tal fine esse richiedono tutti i documenti giustificativi necessari oppure effettuano tutti i controlli ritenuti opportuni.

Articolo 4

Quando vengono applicati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione sufficientemente dettagliata delle merci in modo da potere individuare il criterio sulla base del quale è stato rilasciato il certificato o la dichiarazione.

Articolo 5

Eventuali lievi divergenze tra i dati forniti nel certificato di origine e quelli riportati nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non compromettono ipso-facto l'autenticità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER CATEGORIE DI PRODOTTI SOGGETTE A LIMITI QUANTITATIVI

Sezione I

Esportazione

Articolo 6

Le competenti autorità bangladesi rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dal Bangladesh di

prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi definitivi o provvisori stabiliti in applicazione dell'articolo 8 dell'accordo fino a concorrenza dei rispettivi limiti quantitativi modificati a norma degli articoli 7, 13 e 14 dell'accordo.

Articolo 7

1. La licenza di esportazione deve essere conforme al modello allegato al presente protocollo. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria cui il prodotto appartiene.

2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda soltanto una categoria dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 8 dell'accordo. Essa può essere impiegata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

Articolo 8

Qualsiasi revoca o modifica delle licenze di esportazione precedentemente rilasciate deve essere immediatamente notificata alle competenti autorità della Comunità.

Articolo 9

1. Le esportazioni sono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale le merci sono state effettivamente spedite, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo detta spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la spedizione delle merci si ritiene effettuata alla data del loro carico, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza.

Sezione II

Importazione

Articolo 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione o di un documento d'importazione.

Articolo 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano automaticamente l'autorizzazione o il documento d'importa-

zione succitati entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

L'autorizzazione o il documento di importazione hanno validità semestrale.

2. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione o il documento d'importazione già rilasciati se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento delle licenze d'esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi interessati vengono imputati sul limite quantitativo per la categoria e il contingente dell'anno in corso.

Articolo 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che il volume totale coperto dalle licenze di esportazione rilasciate dal Bangladesh per una determinata categoria, in un anno qualsiasi dell'accordo, supera uno dei limiti definitivi o provvisori fissati nell'articolo 8 dell'accordo, e modificabili a norma degli articoli 7, 13 e 14 dell'accordo, oppure uno dei limiti definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 8 dell'accordo, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni o dei documenti di importazione. In questo caso esse informano immediatamente le autorità bangladesi e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 16 dell'accordo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare il rilascio di autorizzazioni o di documenti d'importazione per le esportazioni originarie del Bangladesh non coperte da licenze d'esportazione rilasciate conformemente al presente protocollo.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 11 dell'accordo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di siffatti prodotti nel suo territorio, i quantitativi interessati non vengono imputati sui relativi limiti quantitativi stabiliti nell'articolo 8 del presente accordo, senza l'esplicito consenso del Bangladesh.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate in quanto tali. Essi sono redatti in inglese oppure in francese. Se sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello.

Il formato dei documenti è di 210×297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Ogni parte avrà un fondo arabescato, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.

Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità, secondo le disposizioni definite dal presente accordo.

2. Ogni licenza di esportazione ed ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero si compone degli elementi seguenti:

- due lettere intese a contraddistinguere il Bangladesh: BD;
- due lettere intese a contraddistinguere il paese di destinazione:
 - BL — Benelux
 - DE — Germania
 - DK — Danimarca
 - ES — Spagna
 - FR — Francia
 - GB — Regno Unito
 - GR — Grecia
 - IE — Irlanda
 - IT — Italia
 - PT — Portogallo
- un numero di una cifra inteso ad identificare l'anno di contingentamento, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 7 per il 1987;
- un numero di due cifre comprese tra 01 e 99 intese ad identificare l'ufficio di rilascio;
- un numero di cinque cifre comprese tra 00001 e 99999 assegnate al paese di destinazione.

Articolo 15

La licenza di esportazione ed il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «*délivré a posteriori*» oppure «*issued retrospectively*».

Articolo 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità governative che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato

sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I documenti rilasciati in sostituzione degli originali devono recare la dicitura «duplicato».

2. I duplicati della licenza di esportazione o del certificato d'origine devono recare la data del rispettivo originale.

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e il Bangladesh collaborano strettamente all'attuazione delle disposizioni del presente accordo. A tal fine, le due parti facilitano contatti e scambi di opinione (anche su argomenti di carattere tecnico).

Articolo 18

Per garantire una corretta applicazione del presente accordo, la Comunità e il Bangladesh si aiutano vicendevolmente per controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati d'origine o delle dichiarazioni rilasciate a norma del presente protocollo.

Articolo 19

Il Bangladesh comunica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti per il rilascio e la verifica delle licenze d'esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati. Il Bangladesh comunica inoltre alla Commissione ogni eventuale modifica a questi dati.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine o delle licenze di esportazione a titolo di sondaggio oppure ogni volta che le competenti autorità della Comunità nutrono fondati dubbi sull'autenticità del certificato di origine o della licenza d'esportazione oppure sull'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità della Comunità rinviando il certificato di origine o la licenza di esportazione o una copia alle competenti autorità governative bangladesi indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano una indagine. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una copia è allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono altresì tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nei documenti.

3. Il paragrafo 1 si applica altresì ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori, effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2, sono comunicati alle competenti autorità della Comunità entro e non oltre un termine massimo di tre mesi. Le informazioni comunicate indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione si applicano alle merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre esigere copie di tutta la documentazione necessaria onde determinare l'esattezza dei fatti, in particolare l'effettiva origine delle merci.

Se da questi controlli emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può subordinare le importazioni dei prodotti interessati all'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine o delle licenze di esportazione, le competenti autorità governative bangladesi conservano per almeno tre anni le copie dei certificati, nonché qualsiasi documento di esportazione ad essi inerente.

6. L'eventuale ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione al consumo interno dei prodotti interessati.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 oppure dai dati di cui dispongono la Comunità o il Bangla-

desh emerge o sembra emergere che sono state violate le disposizioni dell'accordo, le due parti collaborano strettamente e con la tempestività del caso per prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa oppure su richiesta della Comunità, il Bangladesh svolge le indagini necessarie o prende le disposizioni del caso riguardo alle operazioni che siano incompatibili con il presente accordo oppure che sembrino tali alla Comunità. Il Bangladesh comunica i risultati di queste indagini alla Comunità corredandoli di qualsiasi informazione in materia che consenta di determinare l'effettiva origine delle merci.

3. Di concerto con il Bangladesh, dei funzionari designati dalla Comunità possono essere presenti alle succitate indagini.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, il Bangladesh e la Comunità si scambiano qualsiasi informazione ritenuta utile per prevenire la violazione dell'accordo. Questi dati possono consistere in informazioni sulla produzione di tessili nel Bangladesh e sugli scambi di prodotti contemplati dal presente accordo tra il Bangladesh e altri paesi, soprattutto se la Comunità ha seri motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio bangladesi prima di essere importati nella Comunità. Quest'ultima può chiedere che vengano allegate copie di qualsiasi documentazione utile.

5. Se si accerta un'infrazione alle disposizioni dell'accordo, la Commissione può concordare con il Bangladesh le misure necessarie per prevenire nuove eventuali infrazioni.

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No	
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products)		
	CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB Value (2) Valeur fob (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne.			
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At - À on - le <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp - Cachet) </div>	

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No	
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB Value (2) Valeur fob (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.			
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At - À , on - le <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp - Cachet) </div>	

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

PROTOCOLLO B

1. L'esonero di cui all'articolo 5 dell'accordo, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti prodotti:

- a) tessuti ottenuti su telai azionati unicamente a mano o a pedale, facenti parte della fabbricazione artigianale tradizionale del Bangladesh;
- b) indumenti o altri prodotti tessili facenti parte della fabbricazione artigianale tradizionale del Bangladesh, confezionati esclusivamente a mano, senza l'intervento di alcun tipo di macchina, con i tessuti suddetti;
- c) prodotti tessili del folklore, facenti parte della particolare cultura tradizionale del Bangladesh, confezionati esclusivamente a mano dall'artigianato di questo paese, senza l'intervento di alcun tipo di macchina, quali verranno definiti in un elenco da concordare tra le due parti;
- d) tessuti artigianali del Bangladesh ottenuti con tradizionale procedimento batik ⁽¹⁾ ed articoli tessili ricavati esclusivamente a mano dai suddetti tessuti batik senza l'intervento di alcun tipo di macchina.

L'esonero sarà accordato unicamente ai prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità bangladesi, conformemente al facsimile allegato al presente protocollo. Detti certificati indicheranno i motivi che giustificano l'esonero e verranno riconosciuti dalle competenti autorità comunitarie quando queste ultime avranno accertato che i prodotti in oggetto sono conformi alle condizioni enunciate nel presente protocollo. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve essere stampigliata a caratteri ben visibili la dicitura: «FOLKLORE». Qualora all'ufficio doganale di entrata nella Comunità dovessero sorgere divergenze di opinioni sulla natura di tali prodotti tra il Bangladesh e le competenti autorità comunitarie, si terranno consultazioni entro un mese al fine di risolvere la controversia. Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti suddetti raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà alla Comunità, le due parti aprono immediate consultazioni secondo la procedura fissata nell'articolo 16 dell'accordo per pervenire ad una soluzione del problema, in termini quantitativi.

2. Le disposizioni dei titoli IV e V del protocollo A si applicano mutatis mutandis ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente protocollo.

⁽¹⁾ Il tessuto «batik» è un tradizionale procedimento artigianale mediante il quale i colori e le tonalità vengono impressi su un tessuto bianco o imbianchito. Il processo comporta tre operazioni, eseguite a mano:

- a) paraffinatura (la paraffina viene spalmata a mano sul tessuto);
- b) tintura/pittura (applicazione del colore sia mediante il tradizionale metodo artigianale di tintura sia mediante pittura a mano);
- c) deparaffinatura (mediante bollitura del tessuto).

Le tre operazioni vengono ripetute sul tessuto per ogni colore e tonalità del disegno.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	<p>CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community</p> <hr/> <p>CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne</p>		
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination	
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	7 Supplementary details Données supplémentaires		9 Quantity Quantité
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) ⁽²⁾ b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) ⁽²⁾ c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community, and the country shown in box No 4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) ⁽²⁾ b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) ⁽²⁾ c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays indiqué dans la case 4.			10 FOB Value ⁽¹⁾ Valeur fob ⁽¹⁾
12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À on — le <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp — Cachet) </div>		

(1) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.
 (2) Delete as appropriate — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

PROTOCOLLO C

A norma dell'articolo 8, paragrafo 6 dell'accordo può essere fissato un limite quantitativo su base regionale se le importazioni di un dato prodotto in una qualsiasi regione della Comunità, rispetto agli importi determinati ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 8 suddetto, superano le seguenti percentuali regionali:

Germania	25,5 %
Benelux	9,5 %
Francia	16,5 %
Italia	13,5 %
Danimarca	2,7 %
Irlanda	0,8 %
Regno Unito	21,0 %
Grecia	1,5 %
Spagna	7,5 %
Portogallo	1,5 %

PROTOCOLLO D

Il tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 8 del presente accordo viene determinato come segue:

per le categorie di prodotti dei gruppi I-III, il tasso di incremento viene fissato di comune accordo tra le due parti secondo la procedura di consultazione definita all'articolo 16 dell'accordo. In nessun caso questo tasso può essere inferiore al tasso più elevato applicato ai corrispondenti prodotti a norma degli accordi bilaterali conclusi nel quadro dell'accordo di Ginevra tra la Comunità ed altri paesi terzi con un volume di scambi equivalente o paragonabile a quello del Bangladesh.

PROTOCOLLO E

La Comunità e il Bangladesh convengono che, qualora l'Accordo multifibre sia prorogato oltre il 31 dicembre 1990, il presente accordo verrà automaticamente prorogato per un altro anno, ossia fino al 31 dicembre 1991, secondo le modalità economiche e tecniche dell'accordo esistente e con gli adeguamenti strettamente necessari per l'applicazione dell'accordo nel quinto anno.

Verbale concordato

Il Bangladesh e la Comunità convengono che, qualora il nuovo protocollo recante proroga dell'Accordo multifibre venisse applicato a prodotti tessili di fibre diverse da quelle di cui all'allegato dell'accordo siglato il 16 luglio 1986, si esaminerà la necessità di adeguare il suddetto allegato.

*Capo della delegazione
della Repubblica popolare del Bangladesh*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Verbale concordato

Nel contesto dell'accordo fra il Bangladesh e la Comunità sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 16 luglio 1986, rimane inteso che, se del caso, verrà esaminata l'opportunità di modificare detto accordo a seguito della proroga dell'Accordo multifibre.

*Capo della delegazione
della Repubblica popolare del Bangladesh*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Verbale concordato

Nel contesto dell'accordo fra la Comunità e il Bangladesh sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 16 luglio 1986, le parti hanno convenuto che per quanto riguarda lo scambio di dati statistici di cui all'articolo 9 di detto accordo, il Bangladesh cercherà di assolvere i suoi obblighi nella misura consentita dal suo attuale sistema statistico.

*Capo della delegazione
della Repubblica popolare del Bangladesh*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Verbale concordato

Nel contesto dell'accordo fra la Comunità e il Bangladesh sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 16 luglio 1986, le parti convengono che gli impegni riguardanti l'assegnazione di licenze di esportazione di cui all'articolo 15 di detto accordo, non pregiudicano il diritto del Bangladesh di decidere in merito alla gestione del suo sistema di licenze all'esportazione.

*Capo della delegazione
della Repubblica popolare del Bangladesh*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Verbale concordato

La Comunità e il Bangladesh convengono di adeguare l'allegato e il protocollo A dell'accordo bilaterale siglato in data 16 luglio 1986, per tener conto di tutte le modifiche tecniche resesi necessarie a seguito dei negoziati fra la Comunità e le altre parti contraenti dell'Accordo multifibre.

*Capo della delegazione
della Repubblica popolare del Bangladesh*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Verbale concordato

Nel contesto dell'accordo fra la Comunità e il Bangladesh sul commercio di prodotti tessili siglato il 16 luglio 1986, il Bangladesh dichiara che farà quanto in suo potere per diversificare le sue esportazioni di prodotti sensibili nella Comunità, in termini di prodotti e di mercati, nonché per garantirne uno sviluppo ordinato.

*Capo della delegazione
della Repubblica popolare del Bangladesh*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Dichiarazione

Nel contesto dell'accordo tra la Comunità e il Bangladesh sul commercio dei tessili, siglato il 16 luglio 1986, la Comunità ha dichiarato che qualora dovesse invocare l'articolo 8 dell'accordo, essa applicherà queste disposizioni come in passato, in modo flessibile, onde tener conto della speciale situazione del Bangladesh in quanto paese meno sviluppato. Nel proporre qualsiasi limite quantitativo, la Comunità terrà conto degli interessi di esportazione specifici del Bangladesh.

*Capo della delegazione
della Repubblica popolare del Bangladesh*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Dichiarazione comune

La Comunità e il Bangladesh convengono che, qualora la Comunità dovesse invocare l'articolo 8 dell'accordo, siglato il 16 luglio 1986, per quanto riguarda la categoria 8, essi avvieranno senza indugio delle consultazioni. Rimane inteso che i limiti quantitativi concordati si baseranno sui limiti stabiliti per questa categoria nell'accordo, che scade il 31 dicembre 1986, più un tasso di incremento.

*Capo della delegazione
della Repubblica popolare del Bangladesh*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Dichiarazione comune

Nel contesto dell'accordo fra il Bangladesh e la Comunità sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 16 luglio 1986, il Bangladesh ha rilevato che detto accordo non pregiudica i suoi diritti a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 dell'Accordo multifibre.

*Capo della delegazione
della Repubblica popolare del Bangladesh*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Memorandum

Nel contesto dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh, siglato il 16 luglio 1986, il Bangladesh ha preso atto dell'importanza annessa dalla Comunità alla sua proposta, presentata nell'ambito dei negoziati per il rinnovo dell'Accordo multifibre, e riguardante l'impegno di tutti i paesi partecipanti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà per marchi, disegni e modelli.

*Capo della delegazione
della Repubblica popolare del Bangladesh*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Memorandum

Nel contesto dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh, siglato il 16 luglio 1986, il Bangladesh ha preso atto dell'importanza attribuita dalla Comunità alla proposta formulata durante i negoziati sul rinnovo dell'Accordo multifibre, per quanto riguarda l'impegno di tutti i paesi partecipanti a contribuire alla liberalizzazione del commercio dei tessili proporzionalmente al loro livello di sviluppo e alla loro situazione economica, aprendo i loro mercati e instaurando eque condizioni di concorrenza.

*Capo della delegazione
della Repubblica popolare del Bangladesh*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Scambio di note

La missione della Repubblica popolare del Bangladesh presso le Comunità europee presenta i complimenti alla direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee e si pregia far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili fra il Bangladesh e la Comunità siglato in data 16 luglio 1986.

La missione desidera informare la direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, il governo della Repubblica popolare del Bangladesh è disposto ad applicare de facto le disposizioni dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 1987 se la Comunità è disposta a fare altrettanto.

La missione sarebbe grata alla Comunità se quest'ultima volesse confermare il proprio accordo su quanto precede.

La missione del Bangladesh presso le Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee l'espressione della sua alta stima.

Scambio di note

La direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee presenta i complimenti alla missione della Repubblica popolare del Bangladesh e si pregia far riferimento alla nota del 16 luglio 1986 riguardante l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra il Bangladesh e la Comunità siglato in data 16 luglio 1986.

La direzione generale conferma che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità è disposta ad applicare de facto le disposizioni dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 1987.

La direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla missione del Bangladesh l'espressione della sua alta stima.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1990

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di
Tailandia sul commercio dei prodotti tessili

(90/608/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo sul
commercio dei prodotti tessili negoziato tra la Comunità
economica europea ed il Regno di Tailandia, siglato a
Bruxelles il 28 giugno 1986 e applicato a titolo provvisorio, a
decorrere dal 1° gennaio 1987, a norma della decisione
87/460/CEE (1),

DECIDE:

*Articolo 1*È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la
Comunità economica europea ed il Regno di Tailandia sul
commercio dei prodotti tessili.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la
persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare
la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. RUBBI

(1) GU n. L 255 del 5. 9. 1987, pag. 126.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia sul commercio dei prodotti tessili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da un lato, e

IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA,

dall'altro,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente ed in condizioni tali da garantire completa sicurezza negli scambi, un equo ed ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea, in seguito denominata «Comunità», e il Regno di Thailandia, in seguito denominato «Thailandia»,

DECISI a conferire la massima importanza ai gravi problemi economici e sociali che si presentano attualmente nel settore tessile tanto nei paesi importatori quanto nei paesi esportatori, ed in particolare ad eliminare i rischi concreti di perturbazioni sul mercato comunitario e di perturbazioni del commercio dei tessili della Thailandia,

VISTO l'accordo sul commercio internazionale dei tessili, in seguito denominato «accordo di Ginevra», in particolare l'articolo 4, nonché le condizioni inserite nel protocollo di proroga,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA:

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

Regime degli scambi

Articolo 1

1. Le parti riconoscono e confermano che, fatte salve le disposizioni del presente accordo e fermi restando i rispettivi diritti e obblighi a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, gli scambi reciproci nel settore dei tessili sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo di Ginevra.

2. Per i prodotti contemplati dal presente accordo, la Comunità si impegna a non introdurre restrizioni quantitative a norma dell'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nonché dell'articolo 3 dell'accordo di Ginevra.

3. Sono vietate le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente accordo.

Articolo 2

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili di cotone, di lana e di fibre sintetiche o artificiali, originari della Thailandia, elencati nell'allegato I.

2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura della tariffa doganale comune, nonché sulla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (Nimexe).

Dall'entrata in vigore della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato per la designazione e la codificazione delle merci, questa classificazione si baserà su detto sistema e sulle nomenclature comunitarie ad essa improntate.

3. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

Le modifiche apportate alle norme d'origine, comunicate alla Thailandia, non devono determinare una riduzione dei limiti quantitativi di cui all'allegato II.

Le modalità di controllo dell'origine dei prodotti summenzionati sono definite nel protocollo A.

Articolo 3

La Thailandia accetta di mantenere le sue esportazioni nella Comunità dei prodotti descritti all'allegato II entro i limiti ivi stabiliti per ciascun anno di applicazione dell'accordo.

Le esportazioni di prodotti tessili elencati nell'allegato II sono subordinate ad un duplice sistema di controllo, specificato nel protocollo A.

Articolo 4

La Thailandia e la Comunità riconoscono il carattere specifico e differenziale delle reimportazioni di tessili nella Comunità previa trasformazione in Thailandia.

Dette reimportazioni non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato II se sono soggette agli accordi specifici definiti nel protocollo E, purché però vengano effettuate conformemente ai regolamenti sul traffico di perfezionamento passivo vigenti nella Comunità.

Articolo 5

Le esportazioni di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o altri manufatti ottenuti o cuciti a mano con i tessuti suddetti ed i prodotti artigianali che fanno parte del folklore tradizionale non sono subordinate a limiti quantitativi, sempre che tali prodotti rispondano alle condizioni di cui al protocollo B.

Articolo 6

1. Le importazioni nella Comunità di prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi fissati nell'allegato II, purché si dichiari che i prodotti in causa sono destinati alla riesportazione fuori della Comunità, nelle condizioni originarie oppure dopo trasformazione, conformemente all'apposito sistema amministrativo di controllo vigente nella Comunità.

L'immissione in consumo di prodotti importati alle condizioni succitate è però subordinata al possesso di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Thailandia nonché di un certificato di origine conforme al disposto del protocollo A.

2. Qualora dovessero constatare che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi stabiliti nel presente accordo, ma che i prodotti

in causa sono stati successivamente riesportati fuori dalla Comunità, le autorità competenti notificano entro quattro settimane alle autorità della Thailandia i quantitativi in causa e autorizzano importazioni di identici quantitativi degli stessi prodotti, che non verranno imputati sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o per l'anno seguente.

Articolo 7

1. In qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, l'uso anticipato di una parte del limite quantitativo stabilito per l'anno successivo è autorizzata per ciascuna categoria di prodotti, a concorrenza del 5% del limite quantitativo dell'anno in corso.

Le forniture eventualmente anticipate sono dedotte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per il successivo anno di applicazione dell'accordo.

2. Per ciascuna categoria di prodotti, i quantitativi non utilizzati nel corso di ciascun anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati sul limite quantitativo corrispondente dell'anno successivo sino a concorrenza del 7% del limite fissato per l'anno in corso.

3. Sono vietati i trasferimenti relativi alle categorie del gruppo I da qualsiasi altra categoria, tranne

- i trasferimenti tra le categorie 2 e 3, e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 che sono autorizzati sino a concorrenza del 7% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato;
- i trasferimenti fra le categorie 4-8 possono essere effettuati sino a concorrenza del 7% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato.

I trasferimenti in qualsiasi categoria dei gruppi II e III sono autorizzati da una qualsiasi o da più categorie dei gruppi I-III sino a concorrenza del 7% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato.

4. La tabella delle equivalenze da applicare ai trasferimenti di cui sopra è riportata all'allegato I del presente accordo.

5. L'aumento in una qualsiasi categoria di prodotti derivante dall'applicazione cumulativa delle disposizioni dei precedenti paragrafi 1-3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non dovrà superare il 17%.

6. Le autorità della Thailandia notificano preventivamente l'eventuale ricorso alle disposizioni dei precedenti paragrafi 1-3.

Articolo 8

1. La Thailandia può subordinare le esportazioni dei prodotti tessili non elencati all'allegato II a limiti quantitativi secondo le condizioni di cui ai seguenti paragrafi.

2. La Comunità può richiedere l'apertura di consultazioni conformemente alla procedura descritta nell'articolo 16 del presente accordo, al fine di concordare un adeguato livello restrittivo per i prodotti di una delle categorie non elencate nell'allegato II qualora dovesse accertare, mediante il sistema di controllo amministrativo in vigore, che il livello delle importazioni di detti prodotti, originari della Thailandia, supera, rispetto alle importazioni comunitarie complessive dell'anno precedente dei prodotti di questa stessa categoria, i limiti seguenti:

- 1 %, per le categorie di prodotti del gruppo I,
- 5 %, per le categorie di prodotti del gruppo II,
- 10 %, per le categorie di prodotti del gruppo III.

La Comunità autorizza l'importazione di prodotti della predetta categoria spediti dalla Thailandia prima della data in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, e per un periodo provvisorio di tre mesi a partire dalla data di notifica della richiesta di consultazioni, la Thailandia si impegna a limitare le esportazioni dei prodotti della categoria in questione nella Comunità oppure nella regione o nelle regioni del mercato comunitario da essa specificate. Tale limite provvisorio è pari al 25 % del livello delle importazioni raggiunto nell'anno civile precedente a quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 e che hanno determinato la richiesta di consultazioni, oppure, se l'importo è superiore, al 25 % del livello ottenuto applicando la formula suddetta.

4. Se, nel corso delle consultazioni, le parti non giungono ad una soluzione soddisfacente entro il periodo fissato all'articolo 16 dell'accordo, la Comunità ha il diritto di fissare un limite quantitativo definitivo a un livello annuo non inferiore a quello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se l'importo è superiore, al 106 % del livello delle importazioni raggiunto nell'anno civile precedente a quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della suddetta formula e che hanno determinato la richiesta di consultazioni.

Quando l'andamento delle importazioni complessive del prodotto in oggetto nella Comunità lo richieda, il livello annuo così stabilito viene aumentato previa consultazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 allo scopo di riunire le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. I limiti istituiti a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 4 non possono in alcun caso essere inferiori al livello registrato nel 1986 per le importazioni di prodotti di questa categoria originari della Thailandia.

6. I limiti quantitativi possono altresì essere fissati a livello regionale dalla Comunità, secondo le disposizioni del protocollo C.

7. Il tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi istituiti a norma del presente articolo viene determinato secondo le modalità del protocollo D.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando le percentuali specificate al paragrafo 2 sono il risultato di un calo delle importazioni complessive nella Comunità e non la conseguenza di un incremento delle esportazioni di prodotti originari della Thailandia.

9. Qualora venissero applicate le disposizioni dei paragrafi 2, 3 o 4, la Thailandia si impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti coperti da contratti conclusi prima dell'introduzione del limite quantitativo fino a concorrenza del volume del limite quantitativo stabilito.

10. Sino a quando non vengono comunicati i dati statistici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, il paragrafo 2 del presente articolo si applica sulla base delle statistiche annuali comunicate in precedenza dalla Comunità.

11. Le disposizioni del presente accordo inerenti alle esportazioni di prodotti che sono subordinate ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato II si applicano anche alle esportazioni di prodotti per le quali vengono fissati limiti quantitativi a norma del presente articolo.

Articolo 9

1. La Thailandia s'impegna a fornire alla Comunità precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate dalle proprie autorità per qualsiasi categoria di prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, nonché su tutti i certificati rilasciati per i prodotti di cui all'articolo 5 e soggetti alle disposizioni del protocollo B.

Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità thailandesi precisi dati statistici sulle autorizzazioni o documenti di importazione rilasciati dalle autorità comunitarie riguardo a licenze di esportazione ed a certificati rilasciati dalla Thailandia.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono trasmesse per ogni categoria di prodotti entro la fine del secondo mese successivo al trimestre cui esse si riferiscono.

3. La Comunità comunica alle autorità thailandesi le statistiche relative alle importazioni di prodotti soggetti al regime di controllo amministrativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e dei prodotti contemplati all'articolo 6, paragrafo 1.

4. I dati di cui al paragrafo 3, per ogni categoria di prodotti, vengono trasmessi entro la fine del terzo mese successivo al trimestre cui essi si riferiscono.

5. Qualora l'analisi di queste informazioni reciproche dovesse rivelare l'esistenza di notevoli divergenze tra i dati rilevati all'esportazione e quelli all'importazione, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura definita all'articolo 16.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, la Comunità si impegna a fornire alle autorità thailandesi, entro il 15 aprile di

ogni anno, i dati statistici dell'anno precedente riguardanti le importazioni di tutti i prodotti tessili oggetto dell'accordo, ripartiti per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 10

1. Se al punto di entrata nella Comunità sorgono divergenze tra la Thailandia e le competenti autorità comunitarie circa la classificazione dei prodotti oggetto del presente accordo, detta classificazione viene provvisoriamente basata sui dati forniti dalla Comunità stessa, in attesa di consultazioni conformi all'articolo 16 e al fine di giungere ad un accordo sulla classificazione definitiva del prodotto in questione.

2. Se la suddetta classificazione dà adito ad un'imputazione provvisoria su un limite quantitativo assegnato ad una categoria di prodotti diversa da quella indicata nei documenti d'esportazione rilasciati dalle competenti autorità della Thailandia, la Comunità ne informa queste ultime entro 30 giorni.

3. Le autorità thailandesi vengono informate in merito a qualsiasi modifica apportata alle nomenclature tariffarie e statistiche vigenti nella Comunità nonché a qualsiasi decisione, presa secondo le procedure vigenti nella Comunità, relativa alla classificazione dei prodotti oggetto del presente accordo.

Qualsiasi modifica alle nomenclature tariffarie e statistiche vigenti nella Comunità, nonché qualsiasi decisione che si concreti in una modifica della classificazione dei prodotti oggetto del presente accordo, dovrà essere tale da non ridurre alcun limite quantitativo fissato nell'allegato II.

Le procedure relative all'applicazione del presente paragrafo figurano al protocollo A.

Articolo 11

1. La Thailandia e la Comunità convengono di cooperare pienamente per prevenire l'eventuale violazione del presente accordo con operazioni quali il trasbordo, la deviazione o con qualsiasi altro mezzo.

2. Se, a seguito di indagini svolte conformemente alle procedure di cui al protocollo A, la Comunità ottiene la prova che taluni prodotti di origine thailandese, soggetti ai limiti quantitativi fissati dal presente accordo, sono stati trasbordati, deviati o altrimenti importati nella Comunità eludendo il presente accordo, la Comunità può chiedere l'apertura di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 16 onde concordare un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti fissati dal presente accordo.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, la Thailandia, a titolo preventivo e su richiesta

della Comunità, prende le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi eventualmente concordati a seguito delle consultazioni di cui al paragrafo 2 possano essere effettuati per l'anno di contingentamento nel quale è stata formulata la richiesta di consultazioni conformemente al paragrafo 2 oppure per l'anno successivo, se il contingente per l'anno in corso è esaurito ed a condizione comunque che vi siano prove inconfutabili di violazione dell'accordo.

4. Se, nel corso delle consultazioni, le parti non pervengono ad una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 16, la Comunità ha il diritto, se esistono prove inconfutabili di violazione dell'accordo, di dedurre dal limite quantitativo fissato dallo stesso i quantitativi equivalenti di prodotti originari della Thailandia.

Articolo 12

1. La Thailandia si adopera affinché le esportazioni di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi vengano scaglionate su tutto l'anno con la massima regolarità, tenendo conto, in particolare, dei fattori stagionali.

2. Se si riscontra un'eccessiva concentrazione nelle importazioni di un prodotto che rientra in una categoria soggetta a limiti quantitativi a norma del presente accordo, la Comunità può richiedere consultazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 allo scopo di ovviare a siffatta situazione.

Articolo 13

Se si fa ricorso alle disposizioni in materia di denuncia di cui all'articolo 18, paragrafo 4, i limiti quantitativi di cui all'allegato II sono adeguati in proporzione.

Articolo 14

1. Ai fini della gestione del presente accordo, i limiti quantitativi di cui all'articolo 3 sono ripartiti dalla Comunità in quote distribuite tra gli Stati membri.

2. Le frazioni dei limiti quantitativi stabiliti nell'allegato II, non utilizzate in uno Stato membro, possono essere assegnate ad un altro Stato membro conformemente alle procedure in vigore nella Comunità.

La Comunità si impegna ad esaminare attentamente ed a rispondere entro quattro settimane a qualsiasi richiesta di nuova ripartizione presentata dalla Thailandia. In caso di accordo su una nuova ripartizione, le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 7 continuano ad essere applicate, secondo i livelli della ripartizione iniziale.

Se, durante l'applicazione dell'accordo, la Thailandia riscontra che la ripartizione di un limite fissato nell'allegato II causa particolari difficoltà, essa può chiedere l'apertura di consultazioni secondo le modalità di cui all'articolo 16 al fine di concordare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

3. Dopo il 1° giugno di ogni anno di applicazione dell'accordo, la Thailandia può, fatta salva una notifica preliminare alla Comunità, trasferire i quantitativi non utilizzati delle quote regionali di un limite quantitativo comunitario, fissato nell'allegato II, sulle quote di questo stesso limite delle altre regioni comunitarie, purché il tasso di utilizzazione della quota dalla quale viene operato il trasferimento sia inferiore all'80% e non superiore alle seguenti percentuali della quota verso la quale viene operato il trasferimento:

- 2% nel primo anno di applicazione dell'accordo;
- 4% nel secondo anno di applicazione dell'accordo;
- 8% nel terzo anno di applicazione dell'accordo;
- 12% nel quarto anno di applicazione dell'accordo.

4. Se in una regione della Comunità si ravvisa la necessità di forniture supplementari e le misure prese in applicazione del paragrafo 1 non permettono di soddisfare interamente tale fabbisogno, la Comunità può autorizzare l'importazione di quantitativi superiori a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 15

1. La Thailandia e la Comunità si impegnano ad astenersi da qualsiasi discriminazione nel rilascio, rispettivamente, di licenze di esportazione o di autorizzazioni o documenti di importazione citati nei protocolli A e B.

2. Nell'applicazione dell'accordo, le parti contraenti cercheranno di mantenere invariate le pratiche e i flussi commerciali tradizionali tra la Comunità e la Thailandia.

3. Se una delle parti dovesse constatare che l'applicazione dell'accordo perturba le relazioni commerciali esistenti fra gli importatori della Comunità e i fornitori della Thailandia, verranno avviate tempestivamente consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 16, allo scopo di ovviare alla situazione.

Articolo 16

1. Le speciali procedure di consultazione di cui al presente accordo sono disciplinate dalle disposizioni seguenti:

- qualsiasi richiesta di consultazioni è notificata per iscritto all'altra parte;
- la richiesta di consultazioni è seguita, entro un ragionevole lasso di tempo (e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla notifica) da una dichiarazione sui motivi e le circostanze che, secondo la parte richiedente, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;
- le consultazioni vengono avviate al massimo entro e non oltre un mese dalla notifica della richiesta onde pervenire

ad un accordo o ad una conclusione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese.

2. La Comunità può chiedere di avviare consultazioni conformemente al paragrafo 1 se constata che, in un determinato anno di applicazione dell'accordo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni, a seguito dell'aumento brusco e sostanziale delle importazioni, rispetto all'anno precedente, dei prodotti di una delle categorie del gruppo I soggette ai limiti quantitativi fissati all'allegato II.

3. Se necessario, su richiesta di una parte e conformemente alle disposizioni dell'accordo di Ginevra, si possono avviare consultazioni su qualsiasi problema inerente all'applicazione del presente accordo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo sono impostate dalle parti in uno spirito di cooperazione e col proposito di conciliare le eventuali divergenze.

Articolo 17

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Thailandia.

SEZIONE II

Disposizioni transitorie e definitive

Articolo 18

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della firma. Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1990.

2. Il presente accordo è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

3. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, proporre modifiche al presente accordo.

4. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente accordo con preavviso di almeno 120 giorni. In questo caso, l'accordo si estingue alla scadenza del periodo di preavviso.

5. Gli allegati, i protocolli, i verbali concordati, la dichiarazione comune e il memorandum d'intesa allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 19

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI

1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.
3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli («bébés»)» comprende anche gli indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Numerò della tariffa doganale comune (1986)	Codice Nimexe (1986)	Codice SA	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
					pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	55.05	55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	5204.11, 19 5205.11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45 5206.11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	5208.11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 53, 59 5209.11, 12, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 59 5210.11, 12, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 59 5211.11, 12, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 59 5212.11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 ex 5811.00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate		
2 a)	55.09	55.09-06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	5208.31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 53, 59 5209.31, 32, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 59 5210.31, 32, 39, 41, 42, 49, 51, 52, 59 5211.31, 32, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 59 5212.13, 14, 15, 23, 24, 25 ex 5811.00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	56.07 A	56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49	5512.11, 19, 21, 29, 91, 99 5513.11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 49 5514.11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 49 5515.11, 12, 13, 19, 21, 22, 29, 91, 92, 99 ex 5811.00	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di cini-glia		
3 a)		56.07-01, 05, 07, 08, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 31, 35, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49	ex 5905.00 5512.19, 29, 99 5513.21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 49 5514.21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 49 ex 5811.00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd) ex 60.04 B IV a) ex 60.04 B IV e) ex 60.05 A II b) 4 ll) 11 22 33 44	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89 ex 60.04-38 ex 60.04-60	6105.10, 20, 90 6109.10, 90 ex 6110.20, ex 30	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
5	60.05 A I a) II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff) ijij) 11	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 81	6110.10, 20, 30 ex 6101.10 ex 6101.20 ex 6101.30 ex 6102.10 ex 6102.20 ex 6102.30	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili	4,53	221
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	ex 6203.41, ex 42, ex 43, ex 49 ex 6204.61, ex 62, ex 63, ex 69	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84	6106.10, 20, ex 90 6206.20, 30, 40	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	5,55	180
8	61.03 A	61.03-11, 15, 19	6205.10, 20, 30	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4,60	217

(¹) Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	55.08 62.02 B III a) 1	55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71	5802.11, 19 6302.60	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone		
20	62.02 B I a) c)	62.02-12, 13, 19	6302.21, ex 22, ex 29, 31, ex 32, ex 39	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia		
22	56.05 A	56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47 56.05-21, 23, 25, 28, 32, 34, 36	ex 5508.10 5509.11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 53, 59, 61, 62, 69, 91, 92, 99 5509.31, 32, 61, 62, 69	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto: a) di cui: acrilici		
23	56.05 B	56.05-51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91, 95, 99	ex 5508.20 5510.11, 12, 20, 30, 90	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		
32 32 a)	ex 58.04	58.04-07, 11, 15, 18, 41, 43, 45, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 78 58.04-63	5801.10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36 5802.20, 30 5801.22	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna e i nastri, galloni e simili, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali a) di cui: velluti a coste		
39	62.02 B II a) c) III a) 2 c)	62.02-40, 42, 44, 46, 51, 59, 65, 72, 74, 77	6302.51, ex 53, ex 59, 91, ex 93, ex 99	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	60.03 A B I II b) C D	60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90 60.04-33, 34 60.06-92	6115.12, 19, ex 20 6115.91, 92, ex 93, 99	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, escluse quelle della categoria 70	24,3 paia	41
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc) ex 60.04 B IV a) } ex 60.04 B IV e) } (1)	60.04-48, 56, 75, 85 ex 60.04-38 } ex 60.04-60 } (1)	6107.11, 12, 19 6108.21, 22, 29	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17	59
14	61.01 A II a) B V b) 1 2 3	61.01-07, 41, 42, 44, 46, 47	ex 6201.11, ex 12, ex 13 6210.20	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1 389
15	61.02 B I a) B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	61.02-05, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40	ex 6202.11, ex 12, ex 13 6210.30 6204.31, ex 32, ex 33, ex 39	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190
16	61.01 B V c) 1 2 3	61.01-51, 54, 57	62.03.11, 12, 19, 21, ex 22, ex 23, ex 29	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
17	61.01 B V a) 1 2 3	61.01-34, 36, 37	6203.31, ex 32, ex 33, ex 39	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
18	61.01 B III 61.02 B II c) 61.03 B C 61.04 B	61.01-24, 25, 26 61.02-22, 23, 24 61.03-51, 55, 59, 81, 85, 89 61.04-11, 13, 18, 91, 93, 98	6207.11, 19, 21, 22, 29, 91, 92, 99 6208.11, 19, 21, 22, 29, 91, 92, 99	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia		

(1) Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	61.05 A C	61.05-10, 99	6213.20, 90	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17
21	61.01 B IV 61.02 B II d)	61.01-29, 31, 32 61.02-25, 26, 28	ex 6201.11, ex 12, ex 13 6201.91, 92, 93 ex 6202.11, ex 12, ex 13 6202.91, 92, 93	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
24	60.04 B IV b) 1 bb) 2 aa) bb) d) 1 bb) 2 aa) bb) ex 60.04 B IV a) ex 60.04 B IV c) ex 60.05 A II b) 4 ll) ex 11 ex 22 ex 33 ex 44	60.04-47, 73 60.04-51, 53, 81, 83 ex 60.04-38 ex 60.04-60 ex 60.05-88 ex 60.05-89 ex 60.05-90 ex 60.05-91	6107.21, 22, 29, 91, 92, 99 6108.31, 32, 39, 91, 92, 99	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	3,9	257
26	60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44 61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee)	60.05-45, 46, 47, 48 61.02-48, 52, 53, 54	6104.41, 42, 43, 44 6204.41, 42, 43, 44	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3,1	323
27	60.05 A II b) 4 dd) 61.02 B II e) 5 aa) bb) cc)	60.05-51, 52, 54; 58 61.02-57, 58, 62	6104.51, 52, 53, 59 6204.51, 52, 53, 59	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	2,6	385
28	60.05 A II b) 4 ee) ex 60.05 A II b) 4 ll) ex 11 ex 22 ex 33 ex 44	60.05-61, 62, 64 ex 60.05-88 ex 60.05-89 ex 60.05-90 ex 60.05-91	6103.41, 42, 43, 49 6104.61, 62, 63, 69	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short, (diversi da quelli da bagno) a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
29	61.02 B II e) 3 aa) bb) cc)	61.02-42, 43, 44	6204.11, 12, 13, ex 19, 21, ex 22, ex 23, ex 29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci		

(1) Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31	61.09 D	61.09-50	6212.10	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia		
68	ex 60.03 ⁽¹⁾ 60.04 A I II a) b) c) III a) b) c) d) 60.05 A II b) 1 ex 60.05 A II b) 5 } ⁽¹⁾ 61.02 A I a) b) 61.04 A ex 61.11 ⁽¹⁾	ex 60.03 ⁽¹⁾ 60.04-02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14 60.05-06, 07, 08, 09, ex 93, ex 94, ex 95 ⁽¹⁾ 61.02-01, 03 61.04-01, 09 ex 61.11-00 ⁽¹⁾	ex 6111.10 ex 6111.20 ex 6111.30 ex 6111.90 6209.10, 20, 30, 90	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), esclusi i guanti a maglia compresi nella categoria 10		
73	60.05 A II b) 3	60.05-16, 17, 19	6112.11, 12, 19	Tute sportive a maglia; di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
76	61.01 B I 61.02 B II a)	61.01-13, 15, 17, 19 61.02-12, 14	ex 6203.22, ex 23, ex 29, ex 32, ex 33, ex 39, ex 42, ex 43, ex 49 ex 6204.22, ex 23, ex 29, ex 32, ex 33, ex 39, ex 62, ex 63, ex 69 ex 6211.32, ex 33, ex 42, ex 43	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza		
77	61.01 B V f) 1 ex 61.01 B V ex g) } ⁽¹⁾ ex 1 ex 2 ex 3 61.02 B II e) 8 aa) ex 61.02 B II e) 9 } ⁽¹⁾ ex aa) ex bb) ex cc)	61.01-81 ex 61.01-92 } ⁽¹⁾ ex 61.01-95 } ex 61.01-96 } 61.02-85 ex 61.02-90 } ⁽¹⁾ ex 61.02-91 } ex 61.02-92 }	6211.20	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia		

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78.	61.01 A I 61.01 A II b) ex 61.01 BV g) } ex 1 } (1) ex 2 } ex 3 } 61.02 A II B I b) ex 61.02 B II e) ex 9 aa) } ex bb) } (1) ex cc) }	61.01-03, 09 ex 61.01-92 } ex 61.01-95 } (1) ex 61.01-96 } 61.02-04, 07 ex 61.02-90 } ex 61.02-91 } (1) ex 61.02-92 }	ex 6203.41, ex 42, ex 43, ex 49 ex 6204.61, ex 62, ex 63, ex 69 6210.40, 50 6211.31, ex 32, ex 33, 41, ex 42, ex 43	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
83	60.05 A I b) A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 kk) 11 ex ll) 11 } ex 22 } (1) ex 33 } ex 44 }	60.05-03, 04, 76, 77, 78, 79, 85 ex 60.05-88 } ex 60.05-89 } (1) ex 60.05-90 } ex 60.05-91 }	ex 6101.10, ex 20, ex 30 ex 6102.10, ex 20, ex 30 6103.31, 32, 33, 39 6104.31, 32, 33, 39 ex 6113.00 6114.10, 20, 30	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75		

(1) Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	51.04 A III a) 62.03 B II b) 1	51.04-06 62.03-51, 59	ex 5407.20 ex 5811.00 ex 6305.31	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili		
34	51.04 A III b)	51.04-08	ex 5407.20 ex 5811.00	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza		
35	51.04 A II IV	51.04-05, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 41, 48 51.04-10, 15, 17, 18, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 41, 48	5407.10, 30, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 60, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94 ex 5811.00 ex 5905.00 5407.42, 43, 44, 52, 53, 54, ex 60, 72, 73, 74, 82, 83, 84, 92, 93, 94 ex 5811.00 ex 5905.00	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 a) di cui: non greggi né imbianchiti		
36	51.04 B II B III	51.04-54, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 81, 89, 93, 94, 97, 98 51.04-55, 58, 62, 64, 72, 74, 76, 81, 89, 94, 97, 98	5408.10, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 ex 5905.00 5408.10, 22, 23, 24, 32, 33, 34 ex 5905.00	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 a) di cui: non greggi né imbianchiti		
37	56.07 B	56.07-50, 51, 55, 56, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 87 56.07-50, 55, 56, 59, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 83, 84, 87	5516.11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 91, 92, 93, 94 ex 5905.00 5516.12, 13, 14, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 92, 93, 94 ex 5905.00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco a) di cui: non greggi né imbianchiti		
38 A	60.01 B I b) 1	60.01-40	ex 5811.00 ex 6002.43 ex 6002.93	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	62.02 A II	62.02-09	ex 6303.91 ex 6303.92 ex 6303.99	Tendine, escluse quelle a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40	62.02 B IV a) c)	62.02-83, 85, 89	ex 6303.91 ex 6303.92 ex 6303.99 6304.19, 92, 93, 99	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
41	ex 51.01 A	51.01-01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 48	ex 5401.10 5402.10, 20, 31, 32, 33, 39, 49, 51, 52, 59, 61, 62, 69	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m		
42	ex 51.01 B	51.01-50, 61, 67, 68, 71, 77, 78, 80	ex 5401.20 5403.10, 20, ex 32, ex 33, 39, 41, 42, 49	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: B. Filati di fibre artificiali: filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
43	51.03 55.06 56.06 B	51.03-10, 20 55.06-10, 90 56.06-20	ex 5401.10 ex 5401.20 5406.10, 20 5204.20 5207.10, 90 ex 5508.20 ex 5511.30	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto		
46	ex 53.05	53.05-10, 22, 29, 31, 38, 39	5105.10, 21, 29, 30	Lana e peli fini, cardati o pettinati		
47	53.06 53.08 A	53.06-21, 25, 31, 35, 51, 55, 71, 75 53.08-11, 15	5106.10, 20 5108.10	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	53.07 53.08 B	53.07-02, 08, 12, 18, 30, 40, 51, 59, 81, 89 53.08-21, 25	5107.10, 20 5108.20	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		
49	ex 53.10	53.10-11, 15	5109.10, 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	53.11	53.11-01, 03, 07, 11, 13, 17, 20, 30, 40, 52, 54, 58, 72, 74, 75, 82, 84, 88, 91, 93, 97	5111.11, 19, 20, 30, 90 5112.11, 19, 20, 30, 90 ex 5811.00	Tessuti di lana o di peli fini		
51	55.04	55.04-00	5203.00	Cotone cardato o pettinato		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53	55.07	55.07-10, 90	5803.10	Tessuti di cotone a punto di garza		
54	56.04 B	56.04-21, 23, 28	5507.00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
55	56.04 A	56.04-11, 13, 15, 16, 17, 18	5506.10, 20, 30, 90	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura		
56	56.06 A	56.06-11, 15	ex 5508.10 5511.10, 20	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati la vendita al minuto		
58	58.01	58.01-01, 11, 13, 17, 30, 80	5701.10, 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati		
59	58.02 ex A B 59.02 ex A	58.02-04, 06, 07, 09, 56, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 90 59.02-01, 09	5702.10, 31, 32, 39, 41, 42, 49, 51, 52, 59, 91, 92, 99 5703.10, 20, 30, 90 5704.10, 90 5705.00	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58		
60	58.03	58.03-00	5805.00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati		
61	58.05 A I a) c) II B 59.13	58.05-01, 08, 30, 40, 51, 59, 61, 69, 73, 77, 79, 90 59.13-01, 11, 13, 15, 19, 32, 34, 35, 39	5806.10, 20, 31, 32, 39, 40	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
62	58.06 58.07 58.08 58.09 58.10	58.06-10, 90 58.07-31, 39, 50, 80 58.08-10, 90 58.09-11, 19, 21, 31, 35, 39, 91, 95, 99 58.10-21, 29, 41, 45, 49, 51, 55, 59	5807.10 ex 5606.00 5808.10, 90 5804.10, 21, 29, 30 5810.10, 91, 92, 99	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati); trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi Ricami in pezza, in strisce o in motivi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63	60.01 B I a) 60.06 A 60.01 B I b) 2 3	60.01-30 60.06-11, 18 60.01-51, 55	ex 5811.00 6002.10 5905.91 6002.30 6001.10 ex 6002.20 ex 6002.43 ex 6002.93	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche		
65	60.01 A B I b) 4 II C I	60.01-01, 10, 62, 64, 65, 68, 72, 74, 75, 78, 81, 89, 92, 94, 96, 97	ex 5811.00 6001.20, 22, 29, 91, 92, 99 ex 6002.20 6002.41, 42, ex 43, 91, 92, ex 93	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
66	62.01 A B I II a) b) c)	62.01-10, 20, 81, 85, 93, 95	6301.10 ex 6301.20 ex 6301.30 ex 6301.40 ex 6301.90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	60.02 A B	60.02-40 60.02-50, 60, 70, 80	ex 6111.10, ex 20, ex 30, ex 90 6116.10, 91, 92, 93, 99	Guanti a maglia.	17 paia	59
67	60.05 ex A II b) 5 ⁽¹⁾ B 60.06 B III	ex 60.05-93, ex 94, ex 95, 96, 97, 98, 99 ⁽¹⁾ 60.06-96, 98	ex 6113.00 6117.10, 20, 80, 90 ex 6301.20 ex 6301.30 ex 6301.40 ex 6301.90 6302.10, 40 6303.11, 12, 19 6304.11, 91 ex 6305.20 ex 6305.31 ex 6305.39 ex 6305.90 ex 6307.10 ex 6307.90	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento		
67 a)		60.05-97	ex 6305.31	a) di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
69	60.04 B IV b) 2 cc) } ex 60.04 B IV a) } ⁽¹⁾ ex 60.04 B IV c) }	60.04-54 ex 60.04-38 } ex 60.04-60 } ⁽¹⁾	6108.11, 19	Sottovesti e sottogonne a maglia	7,8	128
70	60.04 B III a) 1 60.03 B II a)	60.04-31 60.03-24, 26	6115.11 ex 6115.20, ex 93	«Collants» (calze mutande), di fibre sintetiche, di filati semplici di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche	30,4	33
72	60.05 A II b) 2 60.06 B I 61.01 B II 61.02 B II b)	60.05-11, 13, 15 60.06-91 61.01-22, 23 61.02-16, 18	6112.31, 39, 41, 49 6211.11, 12	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
74	60.05 A II b) 4 gg) 11 22 33 44	60.05-71, 72, 73, 74	6104.11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 29	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,54	650

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimex.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	60.05 A II b) 4 ff)	60.05-66, 68	6103.11, 12, 19, 21, 22, 23, 29	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
84	61.06 B C D E	61.06-30, 40, 50, 60	6214.20, 30, 40, 90	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali		
85	61.07 B C D	61.07-30, 40, 90	6215.20, 90	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
86	61.09 A B C E	61.09-20, 30, 40, 80	6212.20, 30, 90	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	8,8	114
87	ex 61.10 ⁽¹⁾	ex 61.10-00 ⁽¹⁾	6216.00	Guanti, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per bambini piccoli (bébés) della categoria 68		
88	ex 61.11 ⁽¹⁾	ex 61.10-00 } ⁽¹⁾ ex 61.11-00 }	6217.10, 90	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario e parti, esclusi quelli a maglia		
90	ex 59.04	59.04-11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21	5607.41, 49, 50	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche		
91	62.04 A II B II	62.04-23; 73	6306.21, 22, 29	Tende		
93	62.03 B I b) II a) b) 2 c)	62.03-30, 40, 97, 98	6305.20, 39, 90	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene		
94	59.01	59.01-07, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 29	5601.10, 21, 22, 29, 30 ex 5811.00	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
95	ex 59.02	59.02-35, 41, 47, 51, 57, 59, 91, 95, 97	5602.10, 21, 29, 90 ex 5811.00 ex 5905.00 ex 6307.90	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti		

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio 1987 le indicazioni «ex» saranno sostituite con nuove voci TDC e nuovi codici Nimexe.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
96	59.03	59.03-01, 11, 21, 23, 25, 29, 30	5603.00 ex 5811.00 ex 5905.00 6210.10 ex 6301.40, ex 90 ex 6302.22, ex 32, ex 53, ex 93 ex 6303.92, ex 99 ex 6304.19, ex 93, ex 99 ex 6305.39 ex 6307.10, ex 90	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati		
97	59.05	59.05-11, 31, 39, 51, 59, 91, 99	5608.11, 19, 90	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	59.06	59.06-00	5609.00 ex 5905.00	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	59.07 59.10 59.11 A I II III b) B 59.12	59.07-10, 90 59.10-10, 31, 39 59.11-11, 14, 17, 20 59.12-00	5901.10, 90 5904.10, 91, 92 5906.10, 99 5907.10	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100		
100	59.08	59.08-10, 51, 61, 71, 79	6903.10, 20, 90 ex 5811.00	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 59.04	59.04-80	5607.90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
109	62.04 AI BI	62.04-21, 61, 69	6306.11, 12, 19, 31, 39	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
110	62.04 A III B III	62.04-25, 75	6306.41, 49	Materassi pneumatici, tessuti		
111	62.04 A IV B IV	62.04-29, 79	6306.91, 99	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi dai materassi pneumatici e dalle tende		
112	62.05 A B D E	62.05-01, 10, 30, 93, 95, 99	6307.20 ex 6307.90	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
113	62.05 C	62.05-20	ex 6307.10	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	51.04 A I B I 59.11 A III a) 59.14 59.15 59.16 59.17 A B II C D	51.04-03, 52 59.11-15 59.14-00 59.15-10, 90 59.16-00 59.17-10, 29, 32, 38, 49, 51, 59, 71, 79, 91, 93, 95, 99	5902.10, 20, 90 5908.00 5909.00 5910.00 5911.10, 20, 31, 32, 40, 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici		

GRUPPO IV

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
115	54.03 54.04	54.03-10, 31, 35, 37, 39, 50, 61, 69 54.04-10, 90	5306.10, 20; ex 5308.90	Filati di lino o di ramiè		
117	54.05	54.05-21, 25, 31, 35, 38, 51, 55, 61, 68	5309.11, 19, 21, 29 ex 5311.00 ex 5905.00	Tessuti di lino o di ramiè		
118	ex 62.02 B I b) ex 62.02 B II b) B III b)	62.02-15 62.02-61, 75	ex 6302.29; ex 6302.39; 6302.52; ex 6302.59; 6302.92; ex 6302.99	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia		
120	62.02 A I B IV b)	62.02-01, 87	ex 6303.99; 6304.19; ex 6304.99	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè		
121	ex 59.04	59.04-60	ex 5607.90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
122	62.03 B I a)	62.03-20	ex 6305.90	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia		
123	ex 58.04 ex 61.01 F	58.04-80 61.06-90	5801.90; 6214.90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo; sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia		

ALLEGATO II

La designazione delle merci di cui all'allegato I è riportata nel presente allegato, per motivi pratici, in forma abbreviata

LIMITI COMUNITARI

Categoria	Designazione delle merci	Unità	Anno	Limiti quantitativi CEE
1	2	3	4	5
2	Tessuti di cotone	Tonnellate	1987 1988 1989 1990	9 300 9 579 9 866 10 162
2 a)	Diversi da quelli greggi o imbianchiti	Tonnellate	1987 1988 1989 1990	2 409 2 481 2 556 2 632
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche (in fiocco o cascami)	Tonnellate	1987 1988 1989 1990	17 000 (*) 17 510 18 035 18 576
3 a)	Diversi da quelli greggi o imbianchiti	Tonnellate	1987 1988 1989 1990	4 462 4 596 4 734 4 876
4	T-shirt, camicie a maglia e affini	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990	11 150 11 708 12 293 12 908
5	Pullover, giacconi e affini	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990	8 400 8 820 9 261 9 724
6	Pantaloni tessuti	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990	2 050 2 153 2 261 2 374
7	Camicie, camicette-bluse e bluse a maglia o tessute	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990	2 600 2 730 2 867 3 010
8	Camicie e camicette per uomo, tessute	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990	2 200 2 277 2 357 2 439
10 (1)	Guanti a maglia	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990	8 400 8 988 9 617 10 290

1	2	3	4	5
12	Calze, non per bébé	1 000 paia	1987 1988 1989 1990	11 200 11 872 12 584 13 339
21	Eskimo, giacche a vento	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990	3 950 4 187 4 438 4 704
22	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco o cascami di tali fibre, non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate	1987 1988 1989 1990	1 685 1 786 1 893 2 007
24 ⁽²⁾	Pigiama, camicie da notte, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, a maglia	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990	2 523 2 674 2 835 3 005
26	Abiti interi tessuti e a maglia	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990	2 800 2 968 3 146 3 335
73	Tute sportive	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990	1 655 1 754 1 860 1 971

(*) Include tessuti di cotone che ricavano nella categoria 2.

(¹) Per il Regno Unito sono stati concordati un limite parziale per i prodotti delle voci Nimexe 60.02-40 di 1 058 000 paia per il 1987 ed un tasso di incremento del 7% per il periodo 1987-1990.

(²) Il limite fissato per la categoria 24 non include i prodotti della voce Nimexe 60.04-47, 73.

1. a) Qualora la Thailandia intenda esportare verso la Comunità quantitativi di tessuti di cotone al di là del limite parziale delle categorie 2, essa chiederà consultazioni con la Comunità per stabilire se tale quantitativo aumentato debba essere autorizzato nell'ambito del limite globale.
- b) Qualora la Thailandia intenda utilizzare il limite globale in maniera tale da ridurre l'esportazione di tessuti di cotone notevolmente al di sotto del suo limite parziale, essa ne informa la Comunità e, se necessario, avranno luogo consultazioni.
2. La categoria 2 a) è una sottocategoria nella categoria 2 ed i limiti quantitativi per 2 a) sono limiti parziali nell'ambito dei limiti globali per la categoria 3 a). La categoria 3 a) è un limite parziale della categoria 3.

La designazione delle merci di cui all'allegato I è riportata nel presente allegato, per motivi pratici, in forma abbreviata

LIMITI REGIONALI

Categoria	Designazione delle merci	Unità	Anno	Limiti quantitativi CEE	
16	Vestiti, completi e insiemi per uomo tessuti	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990	UK	140 148 157 167
29	Abiti a giacca, completi e insiemi per donna	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990	UK	180 191 202 214
37	Tessuti di fibra tessile artificiali in fiocco (o cascami di tali fibre)	Tonnellate	1987 1988 1989 1990	I	3 200 3 424 3 664 3 920
74	Abiti a giacca, completi e insiemi per donna, a maglia	1 000 pezzi	1987 1988 1989 1990 1987 1988 1989 1990	UK IRL	365 391 418 447 23 25 26 28

PROTOCOLLO A

TITOLO I CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare la Thailandia di qualsiasi modifica delle nomenclature tariffarie e statistiche prima della data d'entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare la Thailandia di qualsiasi decisione in merito alla classificazione dei prodotti contemplati dall'accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Siffatta comunicazione include:

- a) una descrizione del prodotto interessato,
- b) la relativa categoria, nonché i riferimenti tariffari e statistici,
- c) le ragioni che hanno motivato la decisione.

3. Se una decisione di classificazione determina un cambiamento della precedente classificazione oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto contemplato dall'accordo, le competenti autorità comunitarie danno un preavviso di trenta giorni, a decorrere dalla data della notifica della Comunità, per la messa in vigore della decisione. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché vengano presentati all'importazione nella Comunità entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione di classificazione della Comunità, che determina un cambiamento della precedente classificazione oppure una modifica di categoria per un prodotto contemplato dal presente accordo, riguarda una categoria oggetto di una restrizione, le due parti convengono di avviare consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dell'accordo, onde adempiere l'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma dell'accordo.

TITOLO II ORIGINE

Articolo 2

1. I prodotti originari della Thailandia destinati all'esportazione nella Comunità conformemente alle disposizioni del presente accordo sono corredati di un certificato di origine thailandese conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità governative thailandesi se i prodotti in questione

possono essere considerati originari di questo paese a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

3. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci coperte da un certificato di origine (formulario A o formulario APR), rilasciato secondo le disposizioni vigenti in materia nella Comunità ed inteso ad ottenere una preferenza tariffaria generalizzata.

Articolo 3

Il certificato d'origine viene rilasciato soltanto previa richiesta dell'esportatore oppure, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. Le competenti autorità governative della Thailandia si accertano che i certificati di origine siano debitamente compilati e a tal fine esse richiedono tutti i documenti giustificativi necessari oppure effettuano tutti i controlli ritenuti opportuni.

Articolo 4

Quando vengono applicati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, il certificato o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione sufficientemente dettagliata delle merci in modo da potere individuare il criterio sulla base del quale è stato rilasciato il certificato o la dichiarazione.

Articolo 5

Eventuali lievi divergenze tra i dati forniti nel certificato di origine e quelli riportati nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non compromettono ipso facto l'autenticità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER CATEGORIE DI PRODOTTI SOGGETTE A LIMITI QUANTITATIVI

Sezione I

Esportazione

Articolo 6

Le competenti autorità thailandesi rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Thailandia di prodotti tessili di cui all'allegato II, fino a concorrenza dei

rispettivi limiti quantitativi modificati a norma degli articoli 7, 13 e 14 dell'accordo, nonché di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi definitivi o provvisori stabiliti in applicazione dell'articolo 8 dell'accordo.

Articolo 7

1. La licenza di esportazione deve essere conforme al modello allegato al presente protocollo. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria cui il prodotto appartiene.

2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda soltanto una categoria dei prodotti elencati nell'allegato II dell'accordo. Essa può essere impiegata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

Articolo 8

Qualsiasi revoca o modifica delle licenze di esportazione precedentemente rilasciate deve essere immediatamente notificata alle competenti autorità della Comunità.

Articolo 9

1. Le esportazioni sono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale le merci sono state effettivamente spedite, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo detta spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la spedizione delle merci si ritiene effettuata alla data del loro carico, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza.

Sezione II

Importazione

Articolo 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione o di un documento d'importazione.

Articolo 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano automaticamente l'autorizzazione o il documento d'importazione succitati entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

L'autorizzazione o il documento di importazione hanno validità semestrale.

2. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione o il documento d'importazione già rilasciati se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento delle licenze d'esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi interessati vengono imputati sul limite quantitativo per la categoria e l'anno di contingentamento in corso.

Articolo 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che il volume totale coperto dalle licenze di esportazione rilasciate dalla Thailandia per una determinata categoria, in un anno qualsiasi dell'accordo, supera uno dei limiti quantitativi fissati nell'allegato II per detta categoria, e modificabili a norma degli articoli 7, 13 e 14 dell'accordo, oppure uno dei limiti definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 8 dell'accordo, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni o dei documenti di importazione. In questo caso esse informano immediatamente le autorità thailandesi e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 16 dell'accordo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare il rilascio di autorizzazioni o di documenti d'importazione per le esportazioni originarie della Thailandia non coperte da licenze d'esportazione rilasciate conformemente al presente protocollo.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 11 dell'accordo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di siffatti prodotti nella Comunità, i quantitativi interessati non vengono imputati sui relativi limiti quantitativi stabiliti all'allegato II o in applicazione dell'articolo 8 del presente accordo, senza l'esplicito consenso della Thailandia.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate in quanto tali. Essi sono redatti in inglese oppure in francese. Se sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello.

Il formato dei documenti è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non

contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Ogni parte avrà un fondo arabescato, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.

Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità, secondo le disposizioni definite dal presente accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistingerlo.

Detto numero si compone degli elementi seguenti:

- due lettere intese a contraddistinguere la Thailandia: TH;
- due lettere intese a contraddistinguere il paese di destinazione:
 - BL — Benelux
 - DE — Repubblica federale di Germania
 - DK — Danimarca
 - ES — Spagna
 - FR — Francia
 - GB — Regno Unito
 - GR — Grecia
 - IE — Irlanda
 - IT — Italia
 - PT — Portogallo
- un numero di una cifra inteso ad identificare l'anno di contingentamento, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 7 per il 1987;
- un numero di due cifre comprese tra 01 e 99 intese ad identificare l'ufficio di rilascio;
- un numero di cinque cifre comprese tra 00001 e 99999 assegnate al paese di destinazione.

Articolo 15

La licenza di esportazione ed il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «délivré a posteriori» oppure «issued retrospectively».

Articolo 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità governative che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I documenti rilasciati in sostituzione degli originali devono recare la dicitura «duplicato».

2. I duplicati della licenza di esportazione o del certificato d'origine devono recare la data del rispettivo originale.

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e la Thailandia collaborano strettamente all'attuazione delle disposizioni del presente accordo. A tal fine, le due parti facilitano contatti e scambi di opinione (anche su argomenti di carattere tecnico).

Articolo 18

Per garantire una corretta applicazione del presente accordo, la Comunità e la Thailandia si aiutano vicendevolmente per controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati d'origine o delle dichiarazioni rilasciate a norma del presente protocollo.

Articolo 19

La Thailandia comunica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti per il rilascio e la verifica delle licenze d'esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati. La Thailandia comunica inoltre alla Commissione ogni eventuale modifica a questi dati.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine o delle licenze di esportazione a titolo di sondaggio oppure ogni volta che le competenti autorità della Comunità nutrono fondati dubbi sull'autenticità del certificato di origine o della licenza d'esportazione oppure sull'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità della Comunità rinviano il certificato di origine o la licenza di esportazione o una copia alle competenti autorità governative thailandesi indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano una indagine. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una copia è allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono altresì tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nei documenti.

3. I risultati dei controlli a posteriori, effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2, sono comunicati alle competenti autorità della Comunità entro e non oltre un termine massimo di tre mesi. Le informazioni comunicate indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione si applicano alle merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre esigere copie di tutta la documentazione necessaria onde determinare l'esattezza dei fatti, in particolare l'effettiva origine delle merci.

4. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine o delle licenze di esportazione, le competenti autorità governative thailandesi conservano per almeno due anni le copie dei certificati, nonché qualsiasi documento di esportazione ad essi inerente.

5. L'eventuale ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione al consumo interno dei prodotti interessati.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 oppure dai dati di cui dispongono la Comunità o la Thailandia emerge o sembra emergere che sono state violate le disposizioni dell'accordo, le due parti collaborano strettamente e con la tempestività del caso per prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa oppure su richiesta della Comunità, la Thailandia svolge le indagini necessarie o prende le disposizioni del caso riguardo alle operazioni che siano incompatibili con il presente accordo oppure che sembrino tali alla Comunità. La Thailandia comunica i risultati di queste indagini alla Comunità corredandoli di qualsiasi informazione in materia che consenta di determinare l'effettiva origine delle merci.

3. Di concerto con le competenti autorità della Thailandia, dei funzionari designati dalla Comunità possono essere presenti alle succitate indagini.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, la Thailandia e la Comunità si scambiano qualsiasi informazione ritenuta utile per prevenire la violazione dell'accordo. Questi dati possono consistere in informazioni sulla produzione di tessuti nella Thailandia e sugli scambi di prodotti contemplati dal presente accordo tra la Thailandia e altri paesi, soprattutto se la Comunità ha seri motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio thailandese prima di essere importati nella Comunità. Quest'ultima può chiedere che vengano allegate copie di qualsiasi documentazione utile.

5. Se si accerta un'infrazione alle disposizioni dell'accordo, la Commissione può concordare con la Thailandia le misure necessarie per prevenire nuove eventuali infrazioni.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) <hr/> CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB Value (2) Valeur fob (2)
		13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne.	
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At - À on - le (Signature) (Stamp - Cachet)	

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No
	3 Quota year Année contingente	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) <hr/> LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)
		12 FOB Value (2) Valeur fob (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.		
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At - À , on - le <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp - Cachet) </div>	

PROTOCOLLO B

1. L'esonero di cui all'articolo 5 dell'accordo, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti prodotti:

- a) tessuti ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, facenti parte della tradizionale fabbricazione artigianale della Thailandia;
- b) indumenti o altri prodotti tessili facenti parte della tradizionale fabbricazione artigianale della Thailandia, confezionati esclusivamente a mano, senza l'intervento di alcun tipo di macchina, con i tessuti suddetti;
- c) prodotti tessili artigianali che fanno parte del folklore tradizionale thailandese, confezionati a mano, contenuti in un elenco da concordare tra le due parti e allegato al presente protocollo.

L'esonero sarà accordato unicamente ai prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità thailandesi, conformemente al facsimile allegato al presente protocollo. Detti certificati indicheranno i motivi che giustificano l'esonero e verranno riconosciuti dalle competenti autorità comunitarie quando queste ultime avranno accertato che i prodotti in oggetto sono conformi alle condizioni enunciate nel presente protocollo. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve essere stampigliata a caratteri ben visibili la dicitura: «FOLKLORE». Qualora all'ufficio doganale di entrata nella Comunità dovessero sorgere divergenze di opinioni sulla natura di tali prodotti tra la Thailandia e le competenti autorità comunitarie, si terranno consultazioni entro un mese al fine di risolvere la controversia. Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti suddetti raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà alla Comunità, le due parti aprono immediate consultazioni secondo la procedura fissata nell'articolo 16 dell'accordo per pervenire ad una soluzione del problema, in termini quantitativi.

2. Le disposizioni dei titoli IV e V del protocollo A si applicano mutatis mutandis ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente protocollo.




<p>1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)</p>	<p>ORIGINAL</p>	<p>2 No</p>
<p>3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)</p>	<p>CERTIFICATE in regard to HANDLOOM FABRICS and PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, and TRADITIONAL FOLKLORE PRODUCTS, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community</p> <hr/> <p>CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN et aux PRODUITS FAITS AVEC CES TISSUS, DE FABRICATION ARTISANALE, et aux PRODUITS RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne</p>	
	<p>4 Country of origin Pays d'origine</p>	<p>5 Country of destination Pays de destination</p>
<p>6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport</p>	<p>7 Supplementary details Données supplémentaires</p>	
<p>8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES</p>	<p>9 Quantity Quantité</p>	<p>10 FOB Value (*) Valeur fob (*)</p>
<p>11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE</p> <p>I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the country shown in box No 4:</p> <p>a) fabrics of the cottage industry woven on looms operated solely by hand or foot (2)</p> <p>b) hand-made cottage industry products made of the fabrics described under a) (2)</p> <p>c) traditional folklore handicraft textile products as defined in the list agreed between the European Economic Community, and the country shown in box No 4.</p> <p>Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant du pays figurant dans la case 4:</p> <p>a) tissu de fabrication artisanale tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (2)</p> <p>b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec les tissus décrits au point a) (2)</p> <p>c) produits textiles relevant du folklore traditionnel, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays indiqué dans la case 4.</p>		
<p>12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)</p>	<p>At — À on — le</p> <p style="text-align: center;">(Signature) (Stamp — Cachet)</p>	





(1) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.
(2) Delete as appropriate — Biffer le (les) mention(s) inutile(s).



Allegato II al protocollo B





Elenco dei prodotti tessili tipici del folclore tradizionale thailandese, fatti a mano, concordato tra la Comunità economica europea e la Thailandia conformemente alla lettera c) del protocollo B



Gli articoli elencati qui di seguito sono, secondo le indicazioni della Thailandia, articoli esclusivamente e storicamente del tradizionale folclore thailandese, fatti a mano dall'industria artigianale familiare della Thailandia.


Denominazione dei prodotti	Descrizione dei prodotti
<p>Applicazione «Meo»</p> 	<p>Applicazione ornamentale, finemente lavorata, di circa 15 cm di lato, impiegata per adornare la parte posteriore dei colletti o le parti anteriori dei corpetti di vestiti. Composta da un centro di cotone scuro, decorato con un arabesco ricamato a punto croce ed a punto catenella in colori brillanti, circondato da più strisce di cotone cardato, cucite insieme.</p>
<p>Arazzi «Yao»</p> 	<p>Pannelli rettangolari in cotone di fabbricazione domestica, con disegno geometrico in vari colori, fittamente ricamati a piccoli punti croce. Gli arazzi sono appesi a bastoncini di bambù con estremità ornamentali, mediante un cordone in lana intrecciata che continua lungo i lati formando il contorno del pannello.</p>
<p>Camicie «Yao» per uomo</p> 	<p>Ampio indumento in tessuto ruvido fabbricato su telaio a mano, di colore scuro, con maniche a kimono ed una insolita allacciatura che si sovrappone alla sinistra dello scollo e prosegue ad arco verso la cucitura laterale, ove è assicurato mediante alamari intrecciati e campanelle che fungono da bottoni. I bordi delle cuciture del lembo sovrapposto, del davanti e delle maniche sono decorati da più giri di sottile cordoncino in colori contrastanti e il lato anteriore sinistro è adornato in basso da un disegno geometrico fatto di minuscoli punti croce.</p>
<p>Giacca «Yao» per uomo</p> 	<p>Ampio indumento simile alle camicie Yao per uomo ma lungo sino alla vita, di tessuto scuro di fabbricazione domestica, a maniche lunghe, con allacciatura dritta a sinistra con campanelle e alamari intrecciati che terminano in ciuffetti di lana. Le strisce di cucitura contrastanti, che cominciano alla cucitura centrale e continuano davanti sino alla cucitura laterale, sono costituite da sottili strisce di tessuto unito insieme più vivaci di quelle della camicia «Yao». Strisce scure sottilissime accentuano i colori, soprattutto negli angoli. Le maniche sono orlate da strisce tinta unita in colore contrastante.</p>

Denominazione dei prodotti	Descrizione dei prodotti
<p>Fusciacche «Akha»</p> 	<p>Possono essere di tessuto di fabbricazione domestica ruvido e di colori brillanti, con strisce contrastanti tessute all'estremità; può trattarsi invece di un articolo più elaborato, portato drappeggiato davanti, sopra una fusciacca scura, come una sciarpa quadrata appesa diagonalmente e con le punte al centro. Quest'ultimo tipo reca un disegno intricato intessuto, con ampio bordo decorativo, e viene tessuto in vari colori. È uno splendido esempio dell'artigianato tessile.</p>
<p>Camicette «Akha» per donna</p> 	<p>Indumento stile kimono, con lembi diagonali bordati da una ampia striscia formata da intricate strisce colorate, a disegno geometrico: il lembo scollato a V si allaccia con una lunga spilla d'argento. Sono di fabbricazione domestica in cotone, con disegno intessuto.</p>
<p>Giacche e camicette «Karen»</p> 	<p>Indumento dritto, tessuto a mano, con un lungo taglio centrale allo scollo, abbastanza lungo da permettere di togliere l'indumento dalla testa, e con orli cuciti insieme sotto le ascelle. Lo scollo è bordato da un cordoncino formato da fibre intrecciate in due toni di colore, legate insieme da un semplice nodo con estremità frangiate in fondo allo scollo. Gli indumenti possono variare in lunghezza e possono essere in tessuto tinta unita o a strisce. Spesso vengono tessute strisce incrociate in colore contrastante per formare un bordo all'estremità, e i fili vengono lasciati lunghi 15—25 cm per formare una frangia annodata lungo le cuciture laterali; le strisce vengono talvolta usate in lunghezza come decorazione per il centro del davanti. Vengono portate con camicette a maniche lunghe o con camicie.</p>
<p>Fusciacche «Karen»</p> 	<p>Si tratta di sottili strisce in tinta unita, di tessuto fabbricato a mano, con frange lunghe 25 cm. Le strisce incrociate vengono tessute all'estremità con un cordoncino molto più pesante, le cui estremità vengono lasciate pendere dai due lati come frange.</p>

Denominazione dei prodotti	Descrizione dei prodotti
<p>Fusciacche «Lahu»</p> 	<p>Di fabbricazione domestica, su telaio a mano, con strisce colorate a tutta lunghezza, che finiscono in lunghe trecce cui vengono attaccati pompon di filo, a colori brillanti.</p>
<p>Camicette «Lahu»</p> 	<p>Variazione del kimono, con maniche più ampie, spesso formate da strisce brillantemente colorate nella sezione superiore. Il davanti della camicia si sovrappone a destra, è allacciata al collo, e segue quindi una curva sino all'ascella destra; l'estremità del lembo è bordata da un nastro a strisce largo 7—8 cm.</p>
<p>Gonne nordorientali</p> 	<p>Caratterizzate da ampi bordi intessuti, con un effetto di ricamo ottenuto inserendo i fili nel telaio con un ago per cambiare i colori. I disegni geometrici sono predominanti, ma si trovano anche uccelli, fiori, animali. È un prodotto artigianale di grande bellezza, frutto di una particolare abilità. Vi possono essere bordi semplici o bordi intessuti per tutta la lunghezza della gonna, in seta tinta unita o a strisce.</p>
<p>Giacche o camicette «Hiltribe»</p> 	<p>Sono tagliate sul modello diritto delle camicette «Karen» ma senza estremità frangiate. La parte inferiore è decorata con un disegno intrecciato ed incrociato, che termina con una frangia di 2—3 cm. Sono intessute su telai a mano mentre lo scollo ed il giro manica sono decorati con un cordoncino intrecciato.</p>

Denominazione dei prodotti	Descrizione dei prodotti
<p>Giacche e bluse «Chiengmai»</p> 	<p>Tradizionali indumenti stile kimono con scollo rotondo, sovrapposto al centro, e chiuso da una serie di sottili cordicelle da annodare. Lo stile varia da un tessuto in tinta unita, molto ruvido, tessuto su telaio a mano per le giacche da lavoro, a un cotone medio, stampato, per camicie da uomo ed a un cotone medio, in tinta unita, con bordi decorativi colorati per indumenti da donna.</p>
<p>Indumenti ricamati «Chiengmai»</p> 	<p>Pur avendone le origini non è un tradizionale indumento Chiengmai. È peraltro un popolare indumento semplice, ampio, di cotone di colore scuro, tinta unita di linea dritta, ma tagliato all'altezza delle maniche e dello scollo. Decorato alle estremità, intorno, al fondo, sulle tasche e/o sul davanti con un ricamo di fiori dai colori brillanti. L'indumento può essere di qualsiasi lunghezza ed avere una chiusura lampo davanti o dietro.</p>
<p>Gonne tradizionali thailandesi</p> 	<p>Gonna cilindrica a portafoglio, formata da circa 2 metri di tessuto, cucita a tubo, sovrapposta ed incrociata, e portata come una gonna lunga. Può essere di seta tinta unita o a strisce, o di seta con un filo metallico intessuto, con bordi decorati.</p>
<p>Arazzi tradizionali thailandesi</p> 	<p> Rettangolo di cotone thailandese con frange di 1 cm, legato a bastoni in legno dipinto. Gli arazzi sono orlati con motivi classici thailandesi quali danzatori thailandesi, elefanti, o con le insegne reali dipinte sul cotone in uno o più colori.</p>
<p>Arazzi in velluto</p> 	<p>Pitture su velluto scuro raffiguranti immagini di Budda, elefanti o scene thailandesi.</p>

Denominazione dei prodotti	Descrizione dei prodotti
<p>Cuscini tradizionali thailandesi</p> 	<p>I cuscini di forma rettangolare, composti da otto tubi rettangolari riuniti intorno a uno spazio aperto. Essi sono impiegati come manicotti nelle aree più fredde. I cuscini possono essere di seta, di cotone o di tessuto di fabbricazione domestica, su telaio a mano. I cuscini sono ricoperti di seta in tinta unita o stampata a disegni thailandesi.</p>
<p>Giacca «Akha» per uomo</p> 	<p>Di cotone nero, di fabbricazione domestica, la camicia Akha per uomo ha un colletto alla cinese. La camicia è bordata in colori contrastanti ed è decorata con file di bottoni d'argento o di alluminio e/o da monete. Vi sono generalmente strisce di ricamo a punto croce.</p>
<p>Giacca «Akha» da donna</p> 	<p>La giacca Akha da donna è simile a quella da uomo ma è senza collo ed è di solito decorata con colori e ricami più contrastanti.</p>
<p>Gonna «Meo»</p> 	<p>Una gonna «Meo» è formata da circa 6 metri di batik Meo a pieghe. Il bordo è costituito da una striscia ricamata in tessuto circa della stessa lunghezza. Il batik Meo è bianco e blu mare. Il bordo può consistere in una infinita varietà di colori e di disegni; ha generalmente strisce di tessuto applicate, che interrompono il disegno del ricamo.</p>

Denominazione dei prodotti	Descrizione dei prodotti
<p data-bbox="155 319 331 349">Grembiule «Meo»</p> 	<p data-bbox="839 319 1455 381">Il grembiule Meo è puramente decorativo: consiste in una striscia di tessuto di circa 25 x 75 cm ricamata e con applicazioni.</p>
<p data-bbox="155 1152 300 1181">Arazzi «Lahu»</p> 	<p data-bbox="839 1152 1455 1310">Tessuti a mano, consistono di più righe di tradizionale disegno Lahu inframmezzate a strisce di pompon su una solida striscia di lana tessuta secondo un altro disegno. L'arazzo Lahu, fissato ad una freccia di bambù, viene appeso mediante un nastro in lana intrecciata. L'estremità inferiore dell'arazzo termina in una fila di frange di lana o di cotone.</p>
<p data-bbox="155 1719 315 1748">Coperte «Karen»</p> 	<p data-bbox="839 1719 1455 1848">Le coperte Karen consistono in 3 o 4 pannelli di tessuto Karen foderato, tessuto su telaio a mano, cuciti insieme. Sono di cotone e generalmente a righe. Un'estremità presenta una striscia di frange lunghe 7—13 cm. La stoffa è simile a quella usata per le giacche e le camicette.</p>

PROTOCOLLO C

A norma dell'articolo 8, paragrafo 6 dell'accordo può essere fissato un limite quantitativo su base regionale se le importazioni di un dato prodotto in una qualsiasi regione della Comunità, rispetto agli importi determinati ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 8 suddetto, superano le seguenti percentuali regionali:

Germania	25,5 %
Benelux	9,5 %
Francia	16,5 %
Italia	13,5 %
Danimarca	2,7 %
Irlanda	0,8 %
Regno Unito	21,0 %
Grecia	1,5 %
Spagna	7,5 %
Portogallo	1,5 %

PROTOCOLLO D

Il tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 8 del presente accordo viene determinato come segue:

per le categorie di prodotti dei gruppi I-III, il tasso di incremento viene fissato di comune accordo tra le due parti secondo la procedura di consultazione definita all'articolo 16 dell'accordo. In nessun caso questo tasso può essere inferiore al tasso più elevato applicato ai corrispondenti prodotti a norma degli accordi bilaterali conclusi nel quadro dell'accordo di Ginevra tra la Comunità ed altri paesi terzi con un volume di scambi equivalente o paragonabile a quello della Thailandia.

PROTOCOLLO E

Le reimportazioni nella Comunità, effettuate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente accordo, dei prodotti elencati nell'allegato del presente protocollo, sono soggette alle disposizioni dell'accordo, fatte salve le seguenti disposizioni specifiche:

1. Vengono considerate reimportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 soltanto le reimportazioni nella Comunità soggette ai limiti quantitativi specifici di cui all'allegato del presente protocollo, modificati a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Le reimportazioni non contemplate dall'allegato possono essere subordinate a limiti quantitativi specifici previa consultazione ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo, purché i prodotti interessati siano soggetti ai limiti quantitativi stabiliti a norma dell'allegato II dell'accordo.
3. La Comunità può, a sua discrezione e tenendo presenti gli interessi di entrambe le parti, oppure a seguito di una richiesta ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo:
 - a) esaminare la possibilità di trasferimenti tra categorie, di utilizzazione anticipata o di riporto di determinate frazioni dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro;
 - b) esaminare la possibilità di riassegnare a un'altra regione frazioni dei limiti quantitativi specifici non utilizzati in una regione della Comunità.
4. Comunque sia, la Comunità può mettere in atto automaticamente la flessibilità di cui al paragrafo 3 entro i seguenti limiti:
 - a) per il trasferimento tra categorie, il 20 % della quota stabilita per la categoria alla quale viene effettuato il trasferimento,
 - b) per il riporto dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro, il 10,5 % della quota corrispondente all'anno di utilizzazione effettiva,
 - c) per l'uso anticipato dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro, il 7,5 % della quota corrispondente all'anno di utilizzazione effettiva.
5. La Comunità informa la Thailandia di qualsiasi misura presa a norma dei paragrafi precedenti.
6. Le autorità competenti della Comunità procedono alle imputazioni sui limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 all'atto del rilascio dell'autorizzazione preliminare di cui al regolamento (CEE) n. 636/82, relativo al regime economico del perfezionamento passivo. L'imputazione di un limite quantitativo specifico viene operata per l'anno nel quale viene rilasciata l'autorizzazione preliminare.
7. Per tutti i prodotti oggetto del presente protocollo, la Thailandia rilascia, a norma del protocollo A dell'accordo, un certificato di origine contenente un riferimento all'autorizzazione preliminare di cui al paragrafo 6, per comprovare che l'operazione di perfezionamento descritta nell'autorizzazione preliminare è stata eseguita in Thailandia.
8. La Comunità trasmette alla Thailandia i nomi, gli indirizzi e i facsimili dei timbri utilizzati dalle autorità competenti della Comunità per il rilascio delle autorizzazioni preliminari di cui al paragrafo 6.
9. In deroga ai paragrafi 1-8, la Thailandia e la Comunità proseguono le consultazioni per trovare una soluzione che consenta ad entrambe le parti di avvalersi delle disposizioni dell'accordo relative al TPP, ai fini di un reale sviluppo del commercio dei tessili tra la Thailandia e la Comunità.

Allegato

La designazione delle merci di cui all'allegato I è riportata nel presente allegato, per motivi pratici, in forma abbreviata

Limiti quantitativi TPP

Categoria	Designazione delle merci	Unità	Anno	Limiti quantitativi CEE
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, tessute o a maglia	1 000 pezzi	1987	D 72
			1988	77
			1989	83
			1990	89
			1987	F 11
			1988	11
			1989	11
			1990	11
			1987	I 17
			1988	18
			1989	20
			1990	22
			1987	BNL 22
			1988	24
			1989	26
			1990	28
			1987	CEE 122
			1988	130
			1989	140
			1990	150
21	Eskimo, giacche a vento, tessute	1 000 pezzi	1987	D 80
			1988	96
			1989	115
			1990	137
			1987	I 20
			1988	22
			1989	24
			1990	26
			1987	BNL 45
			1988	49
			1989	53
			1990	58
			1987	CEE 145
			1988	167
			1989	192
			1990	221

Categoria	Designazione' delle merci	Unità	Anno	Limiti quantitativi CEE	
26	Abiti interi tessuti o a maglia	1 000 pezzi	1987	D	52
			1988		57
			1989		62
			1990		67
			1987	F	11
			1988		11
			1989		11
			1990		11
			1987	I	16
			1988		17
			1989		19
			1990		21
			1987	BNL	16
			1988		17
			1989		19
			1990		21
			1987	CEE	95
			1988		102
			1989		111
			1990		120

PROTOCOLLO F

La Comunità e la Thailandia convengono che, qualora l'Accordo multifibre sia prorogato oltre il 31 dicembre 1990, il presente accordo verrà automaticamente prorogato per un altro anno, ossia fino al 31 dicembre 1991, secondo le modalità economiche e tecniche dell'accordo esistente e con gli adeguamenti strettamente necessari per l'applicazione dell'accordo nel quinto anno.

Verbale concordato

Nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e la Thailandia sul commercio dei tessili, siglato il 28 giugno 1986, la Comunità si è dichiarata disposta ad esaminare, in uno spirito di cooperazione, tutte le richieste thailandesi relative all'uso anticipato e al riporto di parte di un limite quantitativo, a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'accordo, oltre i limiti di cui al suddetto articolo 7.

È stato convenuto di autorizzare l'uso anticipato di una quota dei limiti quantitativi per il 1987, per ogni categoria di prodotti, sino a concorrenza del 5% del limite quantitativo corrispondente per il 1986.

È stato inoltre deciso di autorizzare il riporto sui limiti quantitativi 1987 di quantità non utilizzate nel 1986, sino a concorrenza del 7% del corrispondente limite quantitativo per il 1987.

*Capo della delegazione
del Regno di Thailandia*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Scambio di note

La direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee presenta i complimenti alla missione del Regno di Thailandia e si pregia far riferimento alla nota del 28 giugno 1986 riguardante l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Thailandia e la Comunità siglato in data 28 giugno 1986.

La direzione generale conferma che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità è disposta ad applicare de facto le disposizioni dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 1987.

La direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla missione del Regno di Thailandia presso le Comunità europee l'espressione della sua alta stima.

Scambio di note

La missione del Regno di Thailandia presso le Comunità europee presenta i complimenti alla direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee e si pregia far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili fra la Thailandia e la Comunità siglato in data 28 giugno 1986.

La missione desidera informare la direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, il governo della Thailandia è disposto ad applicare de facto le disposizioni dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 1987 se la Comunità è disposta a fare altrettanto.

La missione sarebbe grata alla Comunità se quest'ultima volesse confermare il proprio accordo su quanto precede.

La missione del Regno di Thailandia presso le Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee l'espressione della sua alta stima.

Dichiarazione comune relativa ai tessuti ed ai manufatti di batik

- A. La Comunità e la Thailandia concordano che il tessuto «batik» può essere considerato tradizionale procedimento artigianale, soltanto se per ciascuno dei colori o delle tonalità impresse su di esso vengono eseguite a mano le tre operazioni seguenti:
- a) paraffinatura (la paraffina viene spalmata a mano sul tessuto);
 - b) tintura/pittura (applicazione del colore sia mediante il tradizionale metodo artigianale di tintura sia mediante pittura a mano);
 - c) deparaffinatura (mediante bollitura del tessuto).
- B. Le parti convengono inoltre quanto segue:
1. Le competenti autorità della Comunità accetteranno come prodotti tessili artigianali che fanno parte del folklore tradizionale ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del protocollo B, tutti i tessuti «batik», a prescindere dal metodo di fabbricazione del tessuto di base, nonché tutti i prodotti fabbricati oppure ricavati da tali tessuti, siano essi cuciti a mano o su una macchina azionata a mano o a pedale, a condizione che il procedimento di applicazione dei colori e delle tonalità sia quello del tradizionale metodo artigianale «batik», descritto al punto A, e sia oggetto di un'apposita certificazione delle competenti autorità della Thailandia.
 2. Le competenti autorità thailandesi rilasciano certificati conformi al modello allegato al protocollo B per i tessuti «batik» o per i prodotti da essi ottenuti soltanto se tali stoffe o manufatti sono stati ottenuti con i metodi specificati al precedente paragrafo, compreso in particolare il tradizionale procedimento artigianale utilizzato per il «batik».

*Capo della delegazione
del Regno di Thailandia*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*

Verbale concordato

La Comunità e la Thailandia convengono di autorizzare, previa notifica, i trasferimenti dei limiti quantitativi da un paese ASEAN ai limiti quantitativi di un altro paese ASEAN in una qualsiasi delle categorie I-III sino a concorrenza del 10 % della quota regionale del limite quantitativo al quale viene effettuato il trasferimento, a condizione di detrarre una quantità equivalente dalla quota del corrispondente limite quantitativo per la stessa regione, fissato nell'accordo tra la Comunità e un altro paese ASEAN.

Tali trasferimenti sono subordinati alla ricezione della relativa notifica da parte del paese ASEAN che accetta una detrazione dal limite quantitativo interessato.

I trasferimenti sono limitati all'anno durante il quale viene effettuata la notifica.

*Capo della delegazione
del Regno di Thailandia*

*Capo della delegazione
della Comunità economica europea*